



Dalla riduzione del monouso in plastica alla riduzione del monouso: indicazioni per il recepimento della direttiva SUP in Italia

Documento per Greenpeace Italia

Autore: Ing. Paolo Azzurro

Consulente tecnico in materia di gestione dei rifiuti e modelli di economia circolare

Data documento: 19/4/2021

Keywords

rifiuti, plastica, monouso, SUP, riuso, riciclaggio, economia circolare

Dalla riduzione del monouso in plastica alla riduzione del monouso: indicazioni per il recepimento della direttiva SUP in Italia

Indice

Abbreviazioni & acronimi	3
1) Introduzione	4
2) Struttura del documento	5
3) Il quadro europeo.....	6
3.1. Panoramica.....	6
3.2. La plastica nel nuovo Piano d'azione per l'economia circolare.....	9
3.3. La plastica nell'Iniziativa europea sui prodotti sostenibili.....	12
3.4. La plastica nella tassonomia europea della finanza sostenibile.....	13
3.5. La Plastic tax europea.....	14
3.6. La Direttiva sulle plastiche monouso.....	16
4) Focus su bioplastiche e plastiche compostabili	26
4.1. Un po' di chiarezza sui termini "bioplastiche", "plastiche biodegradabili" e "plastiche compostabili".....	26
4.2. I prodotti in materiale biodegradabile e compostabile negli impianti di trattamento della frazione organica	27
4.3. Il circuito di raccolta degli imballaggi biodegradabili e compostabili e il consorzio Biorepack	29
5) Il quadro nazionale.....	31
5.1. Focus sulle "borse e sacchetti ultraleggeri in plastica"	33
5.2. Focus sulle stoviglie in plastica monouso.....	33
5.3. Focus su cotton fioc e cosmetici contenenti microplastiche.....	34
5.4. Focus sulle misure di carattere fiscale	34
5.5. Porta il tuo contenitore (Bring your own container)	36
5.6. Plastic tax italiana	37
6) Direttiva SUP: come la stiamo recependo in Italia?.....	38
7) Uno sguardo al di fuori dell'Italia	40
7.1. Francia	40
7.2. Irlanda.....	44
7.3. Germania.....	46
7.4. Olanda.....	47
7.5. Austria.....	47
7.6. Alta Austria	48
7.7. Berkeley (California)	48

8) Raccomandazioni per il recepimento della Direttiva SUP	50
A. Indicazioni generali	50
B. Riforma del sistema EPR per gli imballaggi	51
C. Obblighi, vincoli e divieti	52
D. Misure di carattere economico e fiscale	53
E. Misure specifiche per la riduzione delle bottiglie in plastica monouso per liquidi alimentari.....	54
F. Misure specifiche per la riduzione dei sacchetti monouso.....	54
G. Indicazioni per le misure di informazione, comunicazione e sensibilizzazione.....	54

Abbreviazioni & acronimi

- **ANCI:** Associazione nazionale comuni italiani
- **CAM:** Criteri Ambientali Minimi
- **CONAI:** Consorzio nazionali imballaggi
- **COREPLA:** Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica
- **D.LGS:** Decreto legislativo
- **DDL:** Disegno di legge
- **DL:** Decreto legge
- **DNSH:** Do no significant harm
- **ECHA:** Agenzia europea sulle sostanze chimiche
- **EEA:** Agenzia europea per l'ambiente
- **EMF:** Ellen MacArthur Foundation
- **EPR:** Extended producer responsibility
- **GPP:** Green Public Procurement
- **GHG:** Greenhouse gas emission
- **LCA:** Life cycle assessment
- **MACSI:** Manufatti con singolo impiego
- **MATTM:** Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (già Ministero della transizione ecologica)
- **ONG:** Organizzazioni non governative
- **ONU:** Organizzazione delle Nazioni Unite
- **PET:** Polietilene tereftalato
- **rPET:** PET riciclato
- **PAAS:** Product as a service (prodotto come servizio)
- **PLA:** Acido polilattico
- **PNPR:** Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti
- **REP:** Responsabilità estesa del produttore
- **RRF:** Recovery and Resilience Facility
- **RRP:** Recovery and Resilience Plan
- **SUP:** Single use plastics
- **TUA:** Testo unico Ambientale (D.lgs 152/2006)
- **UE:** Unione europea
- **UNEP:** United Nations Environmental programme

1) Introduzione

Il presente lavoro intende fornire un contributo al dibattito sul recepimento in Italia della Direttiva 2019/904/UE “*sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente*”, (cd. Direttiva SUP)¹ pubblicata il 12 giugno 2019 e con obbligo di recepimento da parte degli Stati membri entro il 3 luglio 2021. Non nascondiamo la nostra preoccupazione in relazione alla prospettiva di un recepimento “al ribasso”, disallineato rispetto ai contenuti della stessa Direttiva e più in generale rispetto al quadro di riferimento europeo sulla transizione in ottica circolare dei modelli prevalenti di produzione e consumo.

Le sfide ambientali che si prospettano nel prossimo, immediato futuro, sono varie e interconnesse con danni potenzialmente irreversibili. L’inquinamento derivante dalla dispersione nell’ambiente naturale dei rifiuti in plastica, in particolare dagli articoli in plastica monouso, è solo una tessera di un mosaico molto più complesso, che va necessariamente affrontato nel quadro di una visione ampia e articolata sull’impatto delle attività umane sull’ambiente a partire da una riflessione profonda sulla voracità con cui l’attuale sistema economico costruito intorno al paradigma della crescita consuma le risorse naturali, impatta sui sistemi naturali e destabilizza gli equilibri ecosistemici.

La tendenza italiana alla sostituzione “tout-court” dei prodotti in plastica monouso con alternative monouso realizzate a partire da materiali biodegradabili e compostabili, appare in questo contesto come una “falsa soluzione” non in linea con il “nuovo” paradigma dell’economia circolare e, più in generale, con la necessità e l’urgenza di una riduzione drastica del consumo di risorse naturali. E’ quanto mai necessaria una presa di coscienza a livello sociale e istituzionale delle conseguenze di tale modello sui sistemi naturali e della “posta in gioco” e riportare al centro del dibattito la discussione sulle possibili alternative².

In relazione agli articoli monouso e più in generale al tema degli imballaggi, eliminare ciò che non è necessario o superfluo e promuovere la diffusione e il consolidamento di modelli basati sull’utilizzo di prodotti riutilizzabili ci sembrano approcci maggiormente coerenti ed efficaci, peraltro consolidati all’interno del “framework” elaborato a livello internazionale dalla Ellen MacArthur Foundation (EMF) nel quadro della “*New Plastic Economy Initiative*”³. Lo stesso Patto europeo sulla plastica (*European Plastic Pact*⁴), adottato formalmente il 6 marzo 2020 da 15 Paesi (tra cui l’Italia) aderisce all’iniziativa “*The Plastics Pact network*”⁵ promossa dalla EMF nell’ambito della medesima iniziativa.

Il tempo che abbiamo a disposizione per invertire la rotta sta per finire. Senza un cambio di paradigma non saremo in grado di “riconduurre lo sviluppo sui binari della sostenibilità” ed evitare i peggiori scenari delineati dalla comunità scientifica internazionale.

1 DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN>

2 Si vedano nel merito le riflessioni proposte dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) con la recente pubblicazione del Briefing dal titolo “Growth without economic growth”: <https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/growth-without-economic-growth>

3 <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy>

4 <https://europeanplasticspact.org/>

5 <https://www.newplasticseconomy.org/projects/plastics-pact>

2) Struttura del documento

Il presente documento fornisce una panoramica (cfr. cap.3) delle politiche e delle strategie messe a punto (o in via di definizione) a livello europeo per affrontare i problemi di “sostenibilità” connessi alla produzione, trasformazione, utilizzo, dispersione e gestione del fine vita delle materie plastiche. L’analisi del quadro di riferimento europeo è funzionale e propedeutica alla valutazione della coerenza delle misure messe in campo fino ad oggi a livello nazionale (cfr. cap.5) rispetto alla “vision” europea. In particolare, l’analisi della Direttiva SUP (cfr. par 3.6), al centro dell’attenzione del presente lavoro, risulta essenziale per valutare la correttezza (o meno) delle scelte operate fino ad ora a livello nazionale nel quadro del Disegno di legge di delegazione europea 2019-2020⁶ che reca delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, ivi inclusa la Direttiva SUP (cfr. cap.6).

Nel cap. 4 viene proposto un breve approfondimento sul tema “bioplastiche e plastiche compostabili”, ai fini di una maggior chiarezza sui termini utilizzati, sulle caratteristiche dei relativi materiali, e sul loro comportamento nell’ambiente naturale. Vengono proposte inoltre alcune considerazioni sulle problematiche relative all’intercettazione e al trattamento degli imballaggi in bioplastica compostabile negli impianti di trattamento della frazione organica (compostaggio e digestione anaerobica) nonché un accenno alla nascita del nuovo consorzio Biorepack (*Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile*).

Nel cap.7 viene fornita una panoramica delle misure adottate in alcuni paesi europei al fine di contrastare la diffusione dei prodotti in plastica monouso e dei relativi rifiuti, con particolare attenzione alle misure volte a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e la sostituzione del monouso in plastica con alternative riutilizzabili.

In chiusura del documento (cfr. cap.8), coerentemente con la vision europea e alla luce delle esperienze illustrate al cap.7 vengono proposte alcune raccomandazioni volte ad innalzare il livello di ambizione nazionale in fase di recepimento della Direttiva SUP, e più in generale nella definizione delle misure necessarie per favorire, promuovere e stimolare la transizione verso una filiera circolare della plastica in Italia.

6 Disegno di legge S. 1721. - "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" (approvato dal Senato) (2757) <https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2757>

3) Il quadro europeo

3.1. Panoramica

La forte attenzione riservata al “tema plastica” a livello europeo, e più in generale a livello internazionale⁷, è giustificata da quattro principali motivi:

1. La crescita costante dell'utilizzo di materie plastiche all'interno dell'Unione⁸ e a livello globale⁹
2. Il basso tasso di riciclo delle stesse¹⁰
3. L'elevata dispersione all'interno degli ecosistemi acquatici e terrestri di microplastiche e di rifiuti derivanti da prodotti in plastica (in particolare di prodotti in plastica monouso)¹¹
4. Il contributo crescente della filiera delle materie plastiche al fenomeno dei cambiamenti climatici¹².

La chiusura del mercato cinese alle importazioni di rifiuti di materie plastiche a partire dal 1° gennaio 2018, e il conseguente venir meno di un “facile sbocco” per la “chiusura del ciclo” degli imballaggi non riciclabili o difficilmente riciclabili¹³ è un ulteriore elemento che ha contribuito negli ultimi anni ad accrescere l'attenzione sulla filiera dei rifiuti in plastica.

La crescente consapevolezza degli impatti ambientali legati alla produzione e all'utilizzo delle materie plastiche e le prospettive di crescita delle stesse, specie in applicazioni monouso, hanno portato la Commissione Europea ad includere le materie plastiche tra i settori prioritari di intervento del **primo Piano d'azione per l'economia circolare**¹⁴. In tale ambito è stata elaborata la **Strategia sulla plastica nell'economia circolare** (la cd. *Plastics strategy*)¹⁵ adottata nel gennaio del 2018.

Entro il 2030, secondo la visione delineata dalla “*Plastic strategy*” **tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato europeo dovranno essere riutilizzabili o riciclabili “in modo efficace sotto il profilo dei costi”**.

7 Si vedano ad esempio le iniziative seguenti: The Global Plastic Pact Network (<https://www.newplasticseconomy.org/projects/plastics-pact>); The New Plastics Economy Global Commitment (<https://www.newplasticseconomy.org/projects/global-commitment>); Break Free From Plastic (<https://www.breakfreefromplastic.org>); RethinkPlastic (<https://rethinkplasticalliance.eu>); Alliance to end plastic waste (<https://endplasticwaste.org>); The Global Tourism Plastics Initiative (<https://www.unwto.org>).

8 La domanda di materie plastiche nell'Europa a 28 è cresciuta dalle 46 milioni di tonnellate nel 2010 a circa 52 milioni di tonnellate nel 2017 (circa il 15% della domanda globale) Fonte: EEA Report No 2/2019, Preventing plastic waste in Europe. Circa il 40% della domanda europea di materie plastiche viene impiegata per la produzione di imballaggi. Fonte: Plastic Europe 2018

9 Dal 1950 al 2015 la produzione globale di materie plastiche è cresciuta di circa 200 volte, da poco più di 2 milioni di ton/anno a 361 milioni di ton/anno. Fonte: <https://ourworldindata.org/plastic-pollution> | Nell'arco dei prossimi 20 anni, la produzione globale di materie plastiche è destinata a raddoppiare. Fonte: World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, The New Plastics Economy - Rethinking the future of plastics, 2016. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>

10 Nel 2016, il recupero dei rifiuti in plastica (riciclo + incenerimento) in Europa ha interessato circa il 31.1 % dei rifiuti plastici raccolti; di questi, il 37% sono stati avviati “formalmente” a recupero in paesi extraeuropei*. (n.d.r. - Si tratta molto spesso di paesi che non dispongono delle necessarie infrastrutture di selezione e riciclo - Malaysia, Vietnam, Turchia, India, Indonesia, Taiwan, China, Hong Kong etc- e che non possono garantire i necessari standard di tutela dell'ambiente e di sicurezza dei lavoratori). Sempre nel 2016, solo il 6% della domanda europea di materie plastiche è stata coperta da plastiche riciclate. Fonte: EEA Report No 2/2019, Preventing plastic waste in Europe.

11 Si stima che siano state prodotte fino ad oggi circa 8,3 miliardi di tonnellate di materie plastiche di cui il 70% sono diventate rifiuto. Di queste, si stima che circa un terzo siano entrate nell'ambiente naturale (suolo, acque dolci, ambiente marino). Fonte: Plastics waste trade and the environment - Eionet Report - ETC/WMGE 2019/5, October 2019 disponibile all'indirizzo www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-reports/plastics-waste-trade-and-the-environment | Il quantitativo di rifiuti di materie plastiche che entra nell'oceano ogni anno, è stimato in 11 milioni di tonnellate. Tale valore è destinato a triplicare in assenza di azioni immediate. Fonte: Pew (2020), Breaking the Plastic Wave: A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF PATHWAYS TOWARDS STOPPING OCEAN PLASTIC POLLUTION, disponibile all'indirizzo https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2020/07/breakingtheplasticwave_report.pdf | Sulla base degli studi condotti dalla Commissione europea, le plastiche rappresentano circa l'85% del “marine litter”. Fonte: Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear. European Commission. 28 May 2018. disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf

12 Si veda in particolare il Rapporto “Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet” disponibile al seguente indirizzo www.ciel.org/plasticandclimate

13 <https://www.ilssole24ore.com/art/la-cina-blocca-l-import-rifiuti-caos-riciclo-europa-AELQpUhd>

14 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM/2015/0614 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614>

15 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Strategia europea per la plastica nell'economia circolare COM/2018/028 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN>

Per ridurre la produzione di rifiuti di plastica, in particolare quelli originati da articoli monouso, e contrastare il fenomeno della dispersione dei rifiuti in plastica nell'ambiente, la *Plastics strategy* ha anticipato l'intenzione della Commissione di avviare un'iniziativa legislativa specifica, concretizzatasi nella Direttiva 2019/904¹⁶, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (nel seguito "Direttiva SUP"). La Strategia si sofferma anche sul tema degli imballaggi eccessivi (cd. "overpackaging") rivelando l'intenzione di occuparsi del problema nell'ambito del futuro riesame dei requisiti essenziali per gli imballaggi.

L'attenzione al tema "plastica" trova spazio anche all'interno della riforma della disciplina europea in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggio introdotta dalle Direttive (UE) 851/2018¹⁷ e 852/2018¹⁸ parte integrante del primo pacchetto europeo sull'economia circolare, recentemente recepite in Italia con il D.lgs 116/2020¹⁹. In particolare, al di là dei nuovi target di riciclo per gli imballaggi stabiliti dalla Direttiva 852/2018 e dei nuovi criteri armonizzati per il calcolo degli stessi, la riforma dei sistemi di responsabilità estesa del produttore introdotta dalla Direttiva 851/2018, introduce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) adottati nei paesi europei e lascia agli stati membri la possibilità di introdurre ulteriori requisiti nazionali (es. in materia di riduzione, riutilizzo, contenuto di materiale riciclato)²⁰.

L'obiettivo di rendere **tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile** è stato rafforzato dalla Comunicazione sul Green Deal europeo²¹ nell'ambito della quale la Commissione si è impegnata a mettere a punto specifici requisiti per garantirne il conseguimento, oltre ad **attuare misure dedicate per il contrasto alla diffusione di prodotti in plastica monouso**.

La plastica figura, inoltre, tra le principali catene del valore su cui si concentra l'attenzione del **nuovo Piano d'azione per l'economia circolare** presentato in data 11.3.2020²². In tale ambito, come meglio evidenziato nel seguito, la Commissione si è impegnata ad adottare ulteriori misure mirate ad affrontare i problemi di sostenibilità connessi alla produzione, trasformazione, utilizzo, dispersione e gestione del fine vita delle materie plastiche e a promuovere un approccio concertato a livello globale. L'attenzione alla filiera della plastica è stata confermata ed ampliata con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021²³ sul nuovo Piano d'azione per l'economia circolare di cui si parlerà più estesamente nel paragrafo successivo.

16 Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904>

17 Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851>

18 Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0852>

19 Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)

20 Per approfondire, si vedano i seguenti contributi di analisi del laboratorio REF Ricerche in Laboratorio SPL Collana Ambiente: REF Ricerche - Contributo di analisi n.137 (2019) "La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo" - <https://laboratorioref.it/la-responsabilita-estesa-del-produttore-epr-una-riforma-per-favorire-prevenzione-e-riciclo/>; REF Ricerche - Contributo di analisi n.142 (2020) "Rifiuti e responsabilità estesa del produttore (EPR): imparando dall'Europa" - in Laboratorio SPL Collana Ambiente - <https://laboratorioref.it/rifiuti-e-responsabilita-estesa-del-produttore-imparando-dall'europa/>; REF Ricerche - Contributo di analisi n.157 (2020): "EPR imballaggi: la copertura dei costi" - in Laboratorio SPL Collana Ambiente - <https://laboratorioref.it/epr-imballaggi-la-copertura-dei-costi/>

21 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Il Green Deal europeo" https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

22 COM(2020) 98 final – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>

23 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html

Dall'esame del quadro di riferimento europeo emerge con chiarezza l'attenzione posta dal legislatore comunitario al tema della prevenzione e del riutilizzo, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti di cui all'art.4 della Direttiva 98/2008 e in linea con l'obiettivo di fondo alla base del "nuovo" paradigma dell'economia circolare: **la riduzione del consumo complessivo di risorse naturali**. Nello specifico degli imballaggi e degli articoli monouso in plastica, la Direttiva SUP, nonché la Direttiva 94/62/CE come modificata dalla Dir. 852/2018 e il Piano di azione per l'economia circolare, chiariscono inequivocabilmente quali sono gli **obiettivi primari** da perseguire, richiamando l'attenzione sulla necessità di una drastica riduzione dei rifiuti e del consumo di risorse naturali associato al ciclo di vita dei relativi prodotti, e sulla **promozione di sistemi basati sull'impegno di prodotti riutilizzabili**.

Nel merito delle misure per contrastare la diffusione di prodotti in plastica monouso si evidenzia in particolare il *Considerando 2* della Direttiva SUP nel quale si legge:

*“La presente direttiva promuove approcci circolari che **privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili** sostenibili e non tossici, **piuttosto che prodotti monouso**, con l'obiettivo primario di **ridurre la quantità di rifiuti prodotti**. Tale tipo di prevenzione dei rifiuti è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [...]”*

Tale approccio trova conferma anche nella Direttiva 852/2018 di modifica della Direttiva imballaggi nella quale, oltre alle misure per la riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili, gli Stati membri vengono incoraggiati ad adottare misure adeguate a favorire l'aumento della percentuale di **imballaggi riutilizzabili** immessi sul mercato e il **riutilizzo degli imballaggi** e per contrastare il fenomeno dell’**“overpackaging”**.

*«La **prevenzione dei rifiuti** è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È importante, pertanto, che gli Stati membri adottino **misure adeguate** a incoraggiare l'aumento della percentuale di **imballaggi riutilizzabili** immessi sul mercato e il **riutilizzo degli imballaggi**». [...] «Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli **imballaggi riutilizzabili** e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi».* (cfr. Dir. 852/2018 - Considerando 4)

Sul piano ambientale, la correttezza di tale impostazione - che privilegia, in linea generale, la transizione dal monouso al riutilizzabile rispetto alla sostituzione dei materiali - trova riscontro nel recente rapporto di Zerowaste Europe²⁴ realizzato in collaborazione con l'Università di Utrecht e Reloop²⁵ nel quale sono stati analizzati 32 studi di analisi del ciclo di vita (LCA) che hanno messo a confronto direttamente l'impatto degli imballaggi monouso e delle alternative riutilizzabili, tra cui imballaggi per bevande, sacchetti di plastica, contenitori per alimenti e imballaggi per il trasporto. Conclusioni coerenti arrivano anche dal recente rapporto dell'UNEP²⁶ nel quale è stata condotta un'ampia review degli studi di letteratura sull'applicazione della metodologia LCA per la comparazione ambientale di diverse opzioni monouso e riutilizzabili per una varietà di prodotti. Le evidenze che emergono dall'analisi della

²⁴ ZWE 2020, Reusable VS single-use packaging: a review of environmental impact

<https://zerowasteurope.eu/library/reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact/>

²⁵ <https://www.reloopplatform.org/>

²⁶ UNEP 2021, Addressing Single-Use Plastic Products Pollution using a Life Cycle Approach

<https://www.lifecycleanitiative.org/new-publication-addressing-single-use-plastic-products-pollution-using-a-life-cycle-approach/>

letteratura scientifica sull'argomento richiamano l'attenzione del decisore politico sulla necessità di spostare l'attenzione dal materiale (la plastica) al modello (il monouso) incoraggiando gli Stati membri a supportare, promuovere e incentivare azioni volte alla **sostituzione dei prodotti in plastica monouso con alternative riutilizzabili**.

*“A critical finding, of this work is that **“single-use” is more problematic than “plastic”**. Member States are encouraged to support, promote and incentivize actions that lead to keeping resources in the economy at their highest value for as long as possible, **by replacing single-use plastic products with reusable products** as part of a circular economy approach. **This will require systems change.**”*

3.2. La plastica nel nuovo Piano d'azione per l'economia circolare

Come già evidenziato, la plastica figura tra le principali catene del valore su cui si concentra l'attenzione del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare.

*«Il piano presenta una serie di iniziative collegate tra loro destinate a istituire un quadro strategico per i prodotti solido e coerente in cui i prodotti, i servizi e i modelli imprenditoriali sostenibili costituiranno la norma e a trasformare i modelli di consumo **in modo da evitare innanzitutto la produzione di rifiuti**.»*

In tale ambito la Commissione si è impegnata ad adottare ulteriori misure mirate ad affrontare i problemi di “sostenibilità” connessi alla produzione, trasformazione, utilizzo, dispersione e gestione del fine vita delle materie plastiche e a promuovere un approccio concertato a livello globale. Nel paragrafo 3.4 del Piano, interamente dedicato alla plastica, la Commissione conferma l'intenzione di proseguire sul terreno tracciato dalla Strategia sulla plastica del 2018 e anticipa le ulteriori misure che metterà in campo.

Per incrementare l'utilizzo della plastica riciclata e contribuire all'uso più sostenibile della plastica, la Commissione adotterà **disposizioni vincolanti** relative al **contenuto riciclato** e **misure per la riduzione dei rifiuti** per prodotti fondamentali quali gli imballaggi, i materiali da costruzione e i veicoli, tenendo conto anche delle attività dell'Alleanza per la plastica circolare²⁷. Parallelamente all'adozione delle misure volte a ridurre i rifiuti di plastica, la Commissione affronterà la questione della presenza di microplastiche nell'ambiente:

- limitando le microplastiche aggiunte intenzionalmente adottando misure relative ai pellet, alla luce del parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);
- predisponendo l'etichettatura, la standardizzazione, la certificazione e misure di regolamentazione per quanto concerne il rilascio accidentale di microplastiche, tra cui misure volte ad aumentare la cattura delle microplastiche in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti;
- sviluppando e armonizzando ulteriormente i metodi per misurare le microplastiche rilasciate in modo non intenzionale, in particolare dagli pneumatici e dai prodotti tessili, e fornendo dati armonizzati sulle concentrazioni di microplastiche nel mare;
- colmando le lacune nelle conoscenze scientifiche relative al rischio e alla presenza delle microplastiche nell'ambiente, nell'acqua potabile e negli alimenti.

²⁷ https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_it

La Commissione, si legge, affronterà anche le sfide emergenti in materia di sostenibilità predisponendo un quadro strategico in materia di:

- approvvigionamento, etichettatura e uso delle plastiche a base organica, **valutando i casi in cui l'utilizzo di materie prime a base organica comporta benefici ambientali effettivi, che non si limitano alla riduzione dell'utilizzo di risorse fossili;**
- uso di plastiche biodegradabili o compostabili, **valutando le applicazioni in cui questo utilizzo può essere benefico per l'ambiente, e i criteri per tali applicazioni.** L'obiettivo è far sì che l'etichettatura di un prodotto come "biodegradabile" o "compostabile" **non induca erroneamente i consumatori a smaltirlo secondo modalità che provocano la dispersione di questi rifiuti o l'inquinamento** a causa di condizioni ambientali non adeguate o tempo insufficiente per la degradazione.

La Commissione **garantirà inoltre la rapida attuazione della nuova direttiva sui prodotti di plastica monouso** e gli attrezzi da pesca per affrontare il problema dell'inquinamento marino dovuto alla plastica, salvaguardando nel contempo il mercato unico, in particolare per quanto riguarda:

- l'interpretazione armonizzata dei prodotti disciplinati dalla direttiva;
- l'etichettatura di prodotti quali il tabacco, le tazze per bevande e le salviette umidificate, garantendo l'introduzione dei tappi attaccati alle bottiglie per evitare la dispersione di rifiuti;
- l'elaborazione per la prima volta di regole concernenti la misurazione del contenuto riciclato dei prodotti.

Un ulteriore passo in avanti verso la definizione del quadro di riferimento europeo per la transizione ad un'economia circolare della plastica, è quello compiuto con l'approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021²⁸ sul nuovo Piano d'azione per l'economia circolare.

Nella Risoluzione, il Parlamento UE, riconoscendo che l'approccio volontario fin qui adottato non ha garantito il raggiungimento dell'auspicata dissociazione dello sviluppo economico dal consumo di risorse naturali, produzione di rifiuti e impatti negativi sugli ecosistemi, invita **per la prima volta** la Commissione a proporre **obiettivi dell'UE vincolanti** relativi alla **riduzione dell'uso delle materie prime** e degli impatti ambientali (cfr. punto 6). Il Parlamento, invita inoltre la Commissione a:

- proporre **obiettivi UE vincolanti** al fine di **ridurre in misura significativa** l'impronta dei materiali e l'**impronta dei consumi dell'UE** e portarle, da qui al 2050, **entro i limiti del pianeta**, utilizzando gli **indicatori** che dovranno essere adottati **entro la fine del 2021** (cfr. punto 7);
- proporre **obiettivi vincolanti** per la **riduzione complessiva dei rifiuti** e per la **riduzione di specifici flussi di rifiuti e gruppi di prodotti**, nonché obiettivi volti a limitare la produzione di rifiuti residui, nella revisione della direttiva quadro sui rifiuti e della direttiva sulle discariche, prevista per il 2024 (cfr. punto 96);

Sul fronte del riciclo, il Parlamento UE invita la Commissione a proporre **obiettivi vincolanti specifici per prodotto e/o per settore** relativi al contenuto di materiale riciclato, garantendo che gli

²⁸ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html

stessi siano progettati per il riciclaggio. Per quanto riguarda in particolare la filiera degli imballaggi e dei prodotti in plastica monouso, il parlamento UE:

- ribadisce l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi **riutilizzabili o riciclabili** in modo economicamente sostenibile entro il 2030;
- invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che includa **misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio** al fine di **ridurre gli imballaggi eccessivi**, anche nel commercio elettronico, **migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare** gradualmente le **sostanze pericolose** e nocive e **promuovere il riutilizzo**;
- invita l'industria a integrare le misure normative con ulteriori azioni volontarie per **evitare ulteriormente imballaggi inutili e ridurre sostanzialmente la quantità di imballaggi immessa sul mercato**, al fine di sviluppare soluzioni di imballaggio più efficienti sotto il profilo delle risorse, circolari e rispettose del clima, quali **formati di imballaggio armonizzati, riutilizzabili e ricaricabili**, nonché di facilitare l'uso di **imballaggi riutilizzabili per il trasporto**; promuove iniziative quali l'Alleanza per la plastica circolare e il Patto europeo sulla plastica;
- invita la Commissione ad analizzare vari tipi di imballaggio utilizzati nel commercio elettronico per determinare le migliori pratiche nell'ottimizzazione degli imballaggi onde **ridurre gli imballaggi eccessivi**;
- invita la Commissione a **sostenere il riutilizzo dei materiali di imballaggio** per realizzare vari articoli **come alternativa ai materiali di imballaggio monouso**;
- sottolinea il ruolo fondamentale che può svolgere la **vendita sfusa** nel ridurre il ricorso agli imballaggi e **invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tale genere di misure**, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e l'igiene;
- invita la Commissione a sostenere ed esaminare le potenzialità dei **sistemi di restituzione su cauzione nazionali** al fine di raggiungere il necessario tasso di raccolta del 90 % dei contenitori di bevande in plastica e quale passo verso la creazione di un mercato unico per gli imballaggi, in particolare per gli Stati membri vicini;
- esorta la Commissione a continuare la sua attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare, segnatamente nell'orientare una **migliore progettazione, modelli aziendali e prodotti innovativi circolari** e approcci del tipo "*product as a service/prodotto come servizio*" che offrano modelli di consumo più sostenibili;
- esorta la Commissione ad adottare un'eliminazione graduale generale della microplastica aggiunta intenzionalmente e a ridurre, attraverso nuove misure normative obbligatorie, il rilascio accidentale di tutte le microplastiche alla fonte, anche ad esempio dagli pneumatici, dai tessuti, dal prato sintetico e dalla produzione dei pellet di plastica;
- sottolinea la necessità di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche sulle microplastiche e le nanoplastiche e di promuovere lo sviluppo di alternative più sicure e mercati competitivi con prodotti senza microplastica;
- sottolinea che, nei casi in cui i prodotti monouso rappresentino un onere significativo per l'ambiente e le risorse, **il monouso dovrebbe essere sostituito da prodotti riutilizzabili laddove**

esistano alternative riutilizzabili e/o sostenibili, in modo ecologicamente corretto, senza compromettere l'igiene o la sicurezza alimentare;

- invita la Commissione a lavorare all'elaborazione di **norme per gli imballaggi riutilizzabili** e i sostituti degli imballaggi, degli **articoli da tavola e delle posate monouso**;
- riconosce il ruolo potenziale delle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili nell'economia circolare, ma **richiama l'attenzione sul fatto che le plastiche a base biologica e/o biodegradabili da sole non forniranno una soluzione alle preoccupazioni ambientali connesse alla plastica**, sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito all'uso corretto delle plastiche a base biologica e biodegradabili;
- esorta la Commissione e gli Stati membri a creare un quadro coerente sulla trasparenza e obblighi di comunicazione per tutti gli operatori della catena del valore in materia di produzione, commercio, utilizzo e gestione alla fine del ciclo di vita della plastica;
- esorta la Commissione a elaborare regimi di responsabilità estesa del produttore che rendano i produttori responsabili della fine del ciclo di vita dei prodotti di plastica.

3.3. La plastica nell'Iniziativa europea sui prodotti sostenibili

Il 14 settembre 2020 la Commissione europea ha avviato una prima consultazione pubblica per la definizione di un'iniziativa sui prodotti sostenibili²⁹ (*Sustainable product initiative*), nell'ambito dell'European Green Deal, in coordinamento con il Piano d'azione per l'economia circolare. Nell'ambito di questa iniziativa legislativa ed eventualmente mediante proposte legislative complementari, la Commissione valuterà la possibilità di stabilire dei principi di sostenibilità e altre modalità adeguate per disciplinare alcuni aspetti della progettazione dei prodotti immessi sul mercato europeo. Tali aspetti potranno avere impatti sia diretti che indiretti anche sulla produzione di rifiuti di materie plastiche utilizzate nella fabbricazione di diverse tipologie di prodotti. L'intenzione è infatti quella di disciplinare ulteriori aspetti (ulteriori rispetto al tema "storico" dell'efficienza energetica) che contribuiscono a migliorare il "livello di circolarità" dei prodotti immessi sul mercato europeo e in particolare:

- la durabilità, la **riutilizzabilità**, la possibilità di upgrading e la riparabilità dei prodotti, la questione della presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti e l'aumento della loro efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse;
- il contenuto di materiale riciclato nella fabbricazione di nuovi prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza;
- la possibilità di rifabbricazione e di riciclaggio di elevata qualità;
- la riduzione dell'impronta carbonica e ambientale
- la **limitazione dei prodotti monouso** e la **lotta contro l'obsolescenza prematura**;
- l'introduzione del divieto di distruggere i beni durevoli non venduti;
- la **promozione del modello "prodotto come servizio"** o di altri modelli in cui produttori mantengono la proprietà del prodotto o la responsabilità delle sue prestazioni per l'intero ciclo di vita;

²⁹ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative>

- la mobilitazione del potenziale di digitalizzazione delle informazioni relative ai prodotti, ivi comprese soluzioni come i passaporti, le etichettature e le filigrane digitali;
- un sistema di ricompense destinate ai prodotti in base alle loro diverse prestazioni in termini di sostenibilità, anche associando i livelli elevati di prestazione all'ottenimento di incentivi.

Sarà data priorità ai gruppi di prodotti individuati nel contesto delle catene di valore che figurano nel nuovo Piano d'azione per l'economia circolare, come l'elettronica, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i tessili, ma anche i mobili e i prodotti intermedi ad elevato impatto, come l'acciaio, il cemento e le sostanze chimiche. Altri gruppi di prodotti saranno individuati in base all'impatto ambientale e al loro potenziale di circolarità.

Nell'ambito dell'Iniziativa europea sui prodotti sostenibili, come richiamato nel nuovo Piano di azione per l'economia circolare, la Commissione prenderà inoltre in esame misure specifiche volte ad aumentare la **sostenibilità della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari**. Più in dettaglio, la Commissione si è impegnata ad avviare un lavoro di analisi per determinare l'ambito di applicazione di un'**iniziativa legislativa specifica sul riutilizzo al fine di sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con prodotti riutilizzabili**.

3.4. La plastica nella tassonomia europea della finanza sostenibile

Il 18 giugno 2020 il Parlamento europeo ha adottato il **Regolamento UE n° 2020/852 sulla tassonomia per la finanza sostenibile**³⁰, un atto legislativo centrale per il Green Deal europeo che contribuirà ad orientare in maniera decisiva le scelte di investimento pubbliche e private in coerenza con gli obiettivi comunitari di politica ambientale, a partire dagli obiettivi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Il Regolamento stabilisce **sei obiettivi ambientali** e consente di qualificare un'attività economica come sostenibile dal punto di vista ambientale, se questa contribuisce ad almeno uno degli obiettivi fissati senza danneggiare significativamente nessuno degli altri (principio del “*Do no significant harm*” - DNSH) e nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale.

Tali obiettivi sono:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

La Commissione europea dovrà ora adottare **atti delegati contenenti specifici criteri tecnici**, per integrare i principi sanciti nel Regolamento e stabilire quali attività economiche possano considerarsi attività recanti un contributo a ciascun obiettivo ambientale senza danneggiare significativamente

30 REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

nessuno degli altri. I criteri relativi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici dovevano essere adottati entro la fine del 2020, mentre quelli relativi agli altri quattro obiettivi ambientali dovrebbero essere adottati verso la fine del 2021 per entrare in vigore nel 2022.

In base ai criteri tecnici contenuti nell'Allegato alla bozza di atto delegato pubblicata dalla Commissione UE³¹, la produzione di plastica in forma primaria contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici se viene rispettato almeno uno dei tre criteri seguenti.

- a) fully manufactured by mechanical recycling of plastic waste;
- b) fully manufactured by chemical recycling of plastic waste and the life-cycle GHG emissions of the manufactured plastic, **excluding any calculated benefit from the production of fuels**, are lower than the life-cycle GHG emissions of the equivalent primary plastic manufactured from fossil fuel feedstock. Life-cycle GHG emissions are calculated using Commission Recommendation 2013/179/EU or, alternatively, using ISO 14067:2018 or ISO 14064-1:2018. Quantified life-cycle GHG emissions are verified by an independent third party.
- c) **derived wholly or partially from renewable feedstock**³² and its life-cycle GHG emissions are lower than the life-cycle GHG emissions of the equivalent plastics in primary form manufactured from fossil fuel feedstock.

In relazione al punto c), la bozza in questione precisa che **per poter considerare la produzione di plastica in forma primaria come “sostenibile”** nell'ambito della tassonomia europea, **le materie prime utilizzate non devono provenire da colture per alimentazione umana o animale.**

“Food or feed crops are not used as bio-based feedstock for the manufacture of plastic in primary form.”

Si rileva nel merito che le materie prime utilizzate per la produzione degli articoli monouso in plastica biodegradabile e compostabile comunemente presenti sul mercato derivano dalla trasformazione degli amidi presenti in colture destinabili all'alimentazione umana e animale come mais, barbabietola e canna da zucchero.

Va infine evidenziato che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility)³³ stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento sulla Tassonomia. Il regolamento RRF stabilisce inoltre che la Commissione fornisca orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell'RRF. Tali orientamenti tecnici sono stati forniti dalla Commissione con la comunicazione del 12 febbraio 2021³⁴ e relativi allegati³⁵.

3.5. La Plastic tax europea

Con l'espressione “**plastic tax**”, si fa riferimento sia alla tassa sulla plastica introdotta dal legislatore comunitario con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al

³¹ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy>

³² Renewable feedstock refers to biomass, industrial bio-waste or municipal bio-waste.

³³ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

³⁴ Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final - Comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_it.pdf

³⁵ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/c_2021_1054_fl_annex_it.pdf

sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, sia alla tassa sulla plastica introdotta a livello nazionale con la Legge di Bilancio per il 2020 (cfr. art. 1 commi da 634 a 658 e s.m.i. introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021). Nel presente paragrafo viene illustrata la plastic tax europea; per la plastic tax italiana si veda il paragrafo 5.6. Si chiarisce fin da ora che mentre il soggetto passivo della plastic tax europea è l'Italia, per la plastic tax italiana il soggetto passivo dell'imposta sono le imprese (produttori, importatori etc....).

Il provvedimento europeo – *che rientra tra gli atti legislativi dell'UE* – dispone all'art. 1 comma 1 quanto segue:

*“Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti [...] dall'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul **peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati** generati in ciascuno Stato membro. L'**aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo**. Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita al paragrafo 2, terzo comma”*.

Per l'Italia l'ammontare da detrarre forfettariamente ogni anno è stato determinato in poco più di 184 M€. ³⁶

L'aliquota di cui all'art. 1 comma 1 **si applica anche ai rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile non avviati a riciclo**. Il peso dei rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio in plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE.

Nel merito si evidenzia che le modifiche apportate dalla direttiva 2018/852/UE al metodo di calcolo degli obiettivi di riciclaggio porterà inevitabilmente ad una riduzione delle percentuali di riciclo dichiarate dall'Italia. Nello specifico degli imballaggi in plastica compostabili sarà inoltre necessario definire adeguate metodiche per la determinazione della percentuale di rifiuti effettivamente riciclata all'interno degli impianti di trattamento della frazione organica. Secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019³⁷ *“se gli imballaggi biodegradabili soggetti a trattamento aerobico o anaerobico sono inclusi nelle quantità riciclate del rispettivo materiale di imballaggio, la quantità di imballaggi biodegradabili nei rifiuti biodegradabili è determinata da periodiche analisi di composizione dei rifiuti biodegradabili immessi in tali operazioni. **I rifiuti di imballaggio biodegradabili eliminati prima, durante o dopo il processo di riciclaggio non sono inclusi nelle quantità riciclate**”*.

Il costo per l'Italia, al netto della quota forfettaria, considerando un immesso al consumo di 2,315 Mt di imballaggi in plastica e un tasso di riciclo dichiarato da CONAI/COREPLA del 45,5%³⁸, si dovrebbe aggirare intorno ai 900 milioni di €/a.

³⁶ Il considerando (7) della decisione 2020/2053 recita infatti “Al fine di evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali, un meccanismo di adeguamento con una riduzione forfettaria annua dovrebbe essere applicato ai contributi degli Stati membri con un RNL (Reddito nazionale Lordo) pro capite nel 2017 al di sotto della media dell'UE. La riduzione dovrebbe corrispondere a 3,8 chilogrammi moltiplicati per la popolazione degli Stati membri interessati nel 2017.

³⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

³⁸ Dati tratti dal Programma generale di prevenzione CONAI 2019 - https://www.conai.org/wp-content/uploads/2019/07/PGP_CONAI_2019_def.pdf

La nuova tassa si applica a partire da gennaio del 2021, anche se entrerà in vigore a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento da parte dell'Ue dell'ultima notifica da parte degli Stati membri dell'adozione della decisione.

3.6. La Direttiva sulle plastiche monouso

Il 21 maggio 2019 l'Unione europea ha approvato la direttiva 2019/904/UE “*sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*”, (cd. Direttiva SUP)³⁹ pubblicata il 12 giugno 2019, entrata in vigore il 4 luglio 2019 e con obbligo di recepimento da parte degli Stati membri entro il 3 luglio 2021.

La direttiva mira, in primo luogo, a prevenire e contrastare il fenomeno del “*marine littering*” attraverso l'introduzione di norme più severe, ivi incluse restrizioni all'immissione sul mercato UE per alcune tipologie di prodotti monouso e di imballaggi in plastica che rientrano tra i dieci prodotti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Nella tabella seguente sono riepilogate le diverse misure previste dalla Direttiva SUP in relazione alle diverse tipologie di prodotti in plastica monouso.

	Riduzione del consumo (art.4)	Restrizioni all'immissione sul mercato (art.5)	Requisiti di progettazione (art.6)	Requisiti di marcatura (art.7)	EPR (art.8)	Target di raccolta differenziata (art.9)	Misure di sensibilizzaz. (art.10)
Contenitori per alimenti							
Tazze per bevande							
Bastoncini cotonati							
Posate, piatti, mescolatori, cannucce							
Aste per palloncini							
Palloncini							
Pacchetti e involucri							
Contenitori per bevande, relativi tappi e coperchi							
Bottiglie per bevande							
Contenitori per alimenti, bevande e relativi tappi e coperchi in EPS							
Filtri di prodotti del tabacco							
Salviettine umidificate							
Assorbenti e tamponi igienici							
Sacchetti di plastica in materiale leggero							
Attrezzi da pesca							

39 DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN>

Tabella 1 – Misure oggetto della Direttiva SUP per tipologia di prodotto

Prima di esaminare nel dettaglio le misure introdotte dalla Direttiva per prevenire e contrastare il fenomeno del “*marine littering*” si ritiene opportuno evidenziare un aspetto di particolare rilevanza: **la Direttiva non esclude dal suo campo di applicazione i prodotti in plastica monouso biodegradabili e compostabili**. Le restrizioni e le ulteriori regole/target presenti nella Direttiva si applicano cioè sia alle plastiche tradizionali che alle plastiche realizzate a partire da biomasse, indipendentemente dal fatto che siano o meno biodegradabili e compostabili.

La definizione di plastica riportata all’art. 3 comma 1 della Direttiva esclude infatti i soli “*polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente*”.

“Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”

Come già evidenziato, le principali plastiche “bio-based” comunemente utilizzate per la realizzazione di articoli in plastica monouso biodegradabili e compostabili (es. PLA, Mater-Bi) sono polimeri naturali modificati chimicamente derivanti dalla trasformazione degli zuccheri presenti nel mais, barbabietola, canna da zucchero e altri materiali naturali. L’intenzione del legislatore europeo di includere le bioplastiche e le plastiche biodegradabili e compostabili nel perimetro di applicazione della Direttiva, è esplicitata nel considerando 11 nel quale si legge:

“La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo.”

Ad ulteriore conferma di tale “interpretazione”, nel giugno 2019 ANCI Emilia-Romagna ha formalizzato un quesito rivolto all’Europe Direct Contact Centre tramite il form on-line⁴⁰ messo a disposizione nell’ambito della campagna UE sulla plastica monouso⁴¹.

Riportiamo di seguito in maniera integrale il quesito posto e la **risposta dello** Europe Direct Contact Centre tratti dal sito di ANCI Emilia-Romagna⁴²

DOMANDA: *Does the SUP Directive also apply to single use plastics made from biodegradable and compostable plastics (es. PLA, Mater-bi etc...)? According to the definition of “plastic” provided in art. 3, biodegradable and compostable plastics seem to be included as they are not natural polymers that have not been chemically modified.*

RISPOSTA: *Bio plastics and biodegradable plastics are considered plastics and will be subject to the same measures as other plastics under the Single Use Plastic Directive. According to Article 12 of the draft Directive, one year after the entry into force of the Directive (i.e. by mid-2020), the*

⁴⁰ https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it

⁴¹ <https://www.bereadytochange.eu/it/campaign/>

⁴² <https://newsletter.anci.emilia-romagna.it/plastic-free-direttiva-ue-blocca-anche-bioplastiche/>

Commission will have to present guidelines on what is to be considered as single-use plastics products covered by the Directive. For this purpose, the Commission will launch a study to assist it in the completion of this task. In the context of this study, several stakeholder consultations are expected to take place, in particular in the second half of this year. An interim report is expected towards the end of this year. Please also note that after the entry into force of the Directive, Member States will still have 2 year to transpose it into their national legislations.

Ciò premesso, nel seguito vengono analizzate nel dettaglio le misure, gli obblighi e i target previsti dalla Direttiva.

3.6.1 Obblighi di riduzione del consumo (cfr. art. 4)

L'art.4 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di adottare **le misure necessarie** per conseguire una riduzione **ambiziosa e duratura** del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella **parte A** dell'allegato ovvero:

- a) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- b) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

Tali misure dovranno produrre entro il 2026 una **riduzione quantificabile** del consumo di tali prodotti sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il **3 luglio 2021** gli Stati membri dovranno predisporre e notificare alla Commissione **una descrizione delle misure adottate allo scopo**. Tali misure, come specificato nel testo della Direttiva, possono comprendere:

- **obiettivi nazionali di riduzione del consumo;**
- disposizioni volte ad assicurare che **alternative riutilizzabili** ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita;
- strumenti economici tesi ad evitare che tali prodotti di plastica monouso **siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale;**
- accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

Gli Stati membri **possono** inoltre **imporre restrizioni di mercato** per impedire che tali prodotti siano dispersi **per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili** o che non contengono plastica.

Ogni Stato membro dovrà inoltre monitorare i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e dovrà riferire alla Commissione sui progressi compiuti **al fine di consentire la definizione di obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.**

Entro il **3 gennaio 2021** la Commissione si era impegnata ad adottare un atto di esecuzione attraverso il quale stabilire la metodologia di calcolo e di verifica dei livelli di riduzione raggiunti da ogni Stato membro. Tale atto, al momento (Marzo 2020) non è stato ancora adottato.

3.6.2 Restrizioni all'immissione sul mercato (cfr. art. 5)

L'art.5 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di disporre il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica oxo-degradabile⁴³ e dei prodotti di plastica monouso elencati nella **parte B** dell'allegato ovvero:

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio⁴⁴ o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio⁴⁵;
- 2) Posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) Piatti;
- 4) Cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) Agitatori per bevande;
- 6) Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) Contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Come già evidenziato, tali restrizioni, come pure gli obblighi di riduzione del consumo di cui all'art. 4, riguardano anche i prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare tali restrizioni nell'ordinamento nazionale a decorrere dal 3 luglio 2021.

3.6.3 Requisiti di progettazione (cfr. art. 6)

L'art.6 della Direttiva introduce due requisiti obbligatori di progettazione, riferiti ai soli contenitori per bevande:

⁴³ Si tratta di prodotti in plastica tradizionale, ovvero di origine fossile, a cui sono stati aggiunti additivi chimici atti ad accelerare il processo di degradazione attraverso la rottura dei legami polimerici in presenza di ossigeno. Il tema delle plastiche "oxo-degradabili" è stato oggetto di una specifica Relazione della Commissione Europea del 16 gennaio 2018 "relativa all'impatto dell'uso della plastica oxo-degradabile, comprese le borse in plastica oxo-degradabile, sull'ambiente". La relazione mette in evidenza alcune importanti criticità relative sia ai tempi di degradazione di tali materiali in ambiente terrestre e marino, sia in relazione ai potenziali effetti tossici degli additivi ossidanti nell'ambiente.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0035&from=EN>

⁴⁴ Dir.90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17)

⁴⁵ Dir 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1)

- 1) Requisiti relativi ai tappi/coperchi dei contenitori per bevande in plastica o compositi (es. tetrapak): nello specifico sarà possibile immettere sul mercato tali contenitori solo se i tappi e i coperchi in plastica⁴⁶ restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Tale disposizione si applica a partire dal 3 luglio 2024. Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione si è impegnata ad adottare atti d'esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi.
- 2) Requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato nelle bottiglie in PET: a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro. A partire dal 2030 il contenuto minimo di PET riciclato (rPET) sarà del 30%

Nulla dice o impone tuttavia in relazione alla riduzione dell'impresso al consumo dei contenitori per bevande (bottiglie) in PET, aspetto particolarmente rilevante per l'Italia, che dell'acqua minerale in bottiglia è il terzo paese al mondo per consumo dopo Messico e Thailandia, con un consumo nel 2019 relativo alle sole bottiglie in plastica, stimato in circa 10 miliardi di unità⁴⁷.

3.6.4 Requisiti di marcatura (cfr. art.7)

L'art.7 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato (*Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; salviette umidificate, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; tazze per bevande*) e immesso sul mercato rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

- a). le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e
- b). la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Le **specifiche armonizzate per la marcatura** sono state stabilite dalla Commissione nel **Regolamento 2020/2151/UE**⁴⁸ pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale europea* del 18 dicembre 2020. Le nuove specifiche entreranno in vigore dal 3 luglio 2021.

3.6.5 Responsabilità estesa del produttore (cfr. art.8)

L'art.8 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore conformi alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 8-bis della Direttiva 851/2018 per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella **parte E dell'allegato** immessi sul mercato degli Stati membri ovvero:

I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sulla responsabilità estesa del produttore

⁴⁶ I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati "in plastica"

⁴⁷ Fonte: ISMEA 2019: <http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10266>

⁴⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.428.01.0057.01.IT&toc=OJ%3A1%3A2020%3A428%3ATOC

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

- 1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

La Direttiva specifica che:

con riferimento ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'allegato, gli Stati membri dovranno assicurare che i produttori coprono anche i seguenti costi:

- a) costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva
- b) costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
- c) **costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi** e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

con riferimento ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell'allegato, gli Stati membri dovranno assicurare che i produttori coprono almeno i seguenti costi:

- a) costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10;
- b) **costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi** e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
- c) costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE.

con riferimento ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato (Prodotti del tabacco), gli Stati membri dovranno assicurare che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei relativi rifiuti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento. Tali costi potranno includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

I costi da coprire, coerentemente con quanto già previsto nell'ambito della nuova disciplina sulla REP introdotta dalla Direttiva 851/2018, **non dovranno superare** quelli necessari per **fornire i servizi menzionati in modo economicamente efficiente** e dovranno essere stabiliti in maniera trasparente tra gli attori interessati come già richiesto per la determinazione dei corrispettivi ANCI-CONAI⁴⁹.

Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato.

3.6.6 Responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca (cfr. art. 8 comma 8)

Conformemente agli articoli 8 e 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri sono tenuti ad istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per gli **attrezzi da pesca contenenti plastica** immessi sul loro mercato.

Per "*attrezzi da pesca*", La Direttiva SUP intende (cfr. articolo 3, comma 1, punto 4) "*qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine*".

In vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a monitorare gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e a comunicare annualmente i dati alla Commissione.

Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1), della Direttiva 2008/56/CE, dovranno inoltre fissare un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

I produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica saranno tenuti a coprire i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori dovranno coprire altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 della Direttiva relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

⁴⁹ <https://www.conai.org/regioni-ed-enti-locali/accordo-quadro-anci-conai/>

La Commissione chiede infine alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.

3.6.7 Raccolta differenziata delle bottiglie in plastica per liquidi (cfr. art.9)

L'art.9 della Direttiva introduce specifici target di intercettazione per il riciclo per le bottiglie in plastica monouso per bevande con capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi. I nuovi target, espressi in percentuale sul peso totale dei relativi prodotti immessi sul mercato in un determinato anno sono pari al:

- a) 77 % entro il 2025
- b) 90% entro il 2029

Sono escluse da tale obbligo:

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

A tal fine gli Stati membri possono:

- a) istituire sistemi di cauzione-rimborso;
- b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

Entro il **3 luglio 2020** la Commissione si era impegnata ad adottare un atto di esecuzione attraverso il quale stabilire la **metodologia per il calcolo** e la verifica di tali obiettivi.

3.6.8 Misure di sensibilizzazione (cfr. art.10)

L'art.10 della Direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e agli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

- a) la **disponibilità di alternative riutilizzabili**, di **sistemi di riutilizzo** e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;
- b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;
- c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

PARTE G: Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
- compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
 - 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
 - 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
 - 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
 - 6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
 - 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
 - 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE;
 - 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

3.6.9 Riepilogo delle scadenze previste dalla direttiva

La Direttiva impegna la Commissione europea all'adozione di specifiche line guida relative alle diverse categorie di prodotti che ricadono nel perimetro di applicazione della stessa:

Linee guida da emanare a cura della Commissione Europea:	Scadenza
Orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva (se del caso).	3 luglio 2020
Orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, per la determinazione del costo di rimozione dei rifiuti abbandonati (littering) di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 8.	non specificato

La Direttiva impegna inoltre la Commissione europea all'adozione di alcuni atti di esecuzione:

Atti di esecuzione da emanare a cura della Commissione Europea:	Scadenza
Metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato.	3 gennaio 2021
Regole per il calcolo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi sul contenuto minimo di riciclato per le bottiglie per bevande di plastica monouso	entro gennaio 2022
Specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato;	3 luglio 2020
Metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie in PET di cui all'art. 9	3 luglio 2020

Formato per la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri dei seguenti dati e informazioni: - dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1; - misure adottate dallo Stato membro ai fini del conseguimento di una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'articolo 4, paragrafo 1;	3 gennaio 2021
Formato per la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri dei seguenti dati e informazioni: - informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5; - dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.	1 gennaio 2022

Secondo quanto disposto dall'art.17 (Recepimento), gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 3 luglio 2021 e a darne immediata Comunicazione alla Commissione. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle diverse disposizioni previste dalla Direttiva secondo la seguente tempistica:

Scadenze per gli stati membri	Scadenza
Disposizioni di cui all'articolo 5 (restrizioni all'immissione sul mercato)	3 luglio 2021
Disposizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 (Requisiti relativi ai tappi/coperchi dei contenitori per bevande in plastica o composite)	3 luglio 2024
Disposizioni di cui all'articolo 7 paragrafo 1 (Requisiti di marcatura)	3 luglio 2021
Disposizioni di cui all'articolo 8 (Responsabilità estesa del produttore)	31 dicembre 2024
Disposizioni di cui all'articolo 8 limitatamente ai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato	5 gennaio 2023

4) Focus su bioplastiche e plastiche compostabili

4.1. Un po' di chiarezza sui termini “bioplastiche”, “plastiche biodegradabili” e “plastiche compostabili”

In chimica ambientale, la *biodegradazione* è la degradazione di un materiale (a prescindere che sia di **origine naturale o sintetico**) attraverso processi enzimatici, in genere per azione di batteri, funghi o di altri microorganismi. I tempi di tale processo possono variare sensibilmente in relazione al tipo di materiale, alle sue caratteristiche fisiche (es. spessore) e alle condizioni ambientali (temperatura, presenza di microrganismi, presenza di ossigeno e acqua) in cui il materiale si trova. La *biodegradabilità* è pertanto la capacità di una sostanza/materiale/prodotto di essere degradato in sostanze più semplici mediante l'attività enzimatica. L'aggettivo “*biodegradabile*”, da solo, non identifica pertanto in alcun modo la capacità di un materiale/prodotto di degradarsi completamente né all'interno di processi industriali di compostaggio, né tantomeno se lasciato/abbandonato/disperso nell'ambiente naturale (es. suolo, mare) o in processi di compostaggio domestico. La precisazione non è superflua. Emblematico il gesto in diretta televisiva su Rai2 dell'inviata della trasmissione “I Fatti Vostri” che a giugno 2020 ha buttato una bottiglia in “bioplastica” in mare affermando che “*tanto questa bottiglia si scioglierà tra poco, è al 100% biodegradabile*”⁵⁰. L'aggettivo “biodegradabile” inoltre non chiarisce se il prodotto è stato realizzato a partire da materie prime rinnovabili o “tradizionali” ben potendo un prodotto “biodegradabile” essere realizzato anche a partire da plastiche di origine fossile. Nell'immagine seguente, tratta dal sito dell'European Bioplastics Association⁵¹, vengono schematizzate le tre principali famiglie di “bioplastiche”: come risulta evidente dall'immagine, il termine “bioplastiche” identifica sia le plastiche “biobased” ovvero derivanti da fonti rinnovabili, (biodegradabili e non-biodegradabili), sia le plastiche “biodegradabili” da fonte fossile (riquadro in basso a destra).

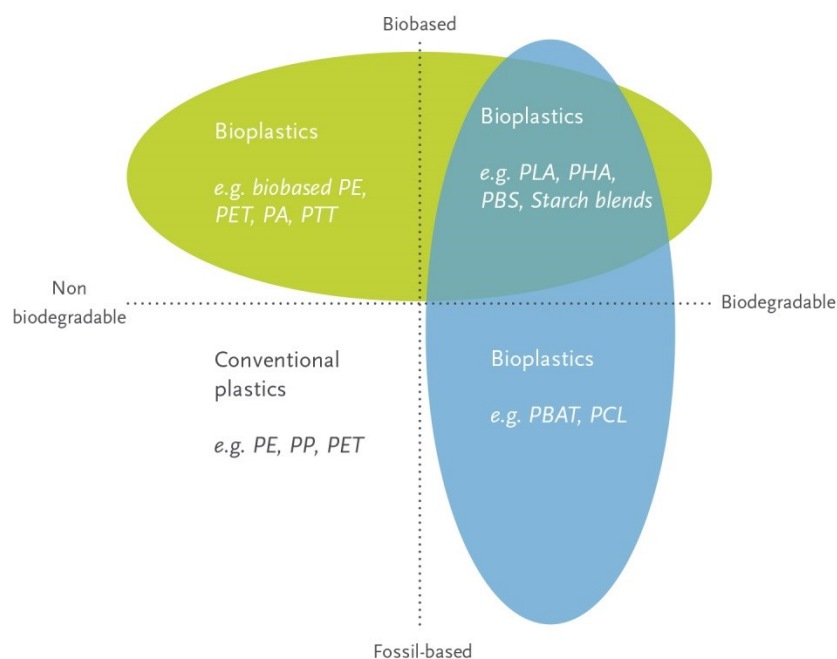


Figura 1 - Bioplastiche e plastiche convenzionali

⁵⁰ <https://www.nextquotidiano.it/inviata-dei-fatti-vostri-che-butta-una-bottiglia-di-bioplastica-in-mare/>

⁵¹ Immagine tratta da “European Bioplastics Association” - <https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/materials/>

La *compostabilità* di un imballaggio e, più in generale, di un prodotto, si riferisce invece alla capacità di un materiale/manufatto di decomporsi durante un processo di **compostaggio** senza creare ostacoli nell'impianto di trattamento e senza influire negativamente sulla qualità del compost finale ottenuto. In nessun modo, pertanto, l'aggettivo "*compostabile*" si riferisce alla capacità di un materiale/manufatto di degradarsi/decomporsi in ambiente naturale (es. suolo, mare).

Le specifiche ed i requisiti a cui i prodotti devono rispondere per non ostacolare il riciclo organico all'interno di impianti industriali di compostaggio sono descritte in una serie di norme tecniche europee ed internazionali che identificano anche i test da applicare per queste valutazioni ed i valori soglia in cui rientrare che contraddistinguono gli imballaggi o in genere i manufatti compostabili da quelli non compostabili. Specifiche norme tecniche descrivono invece dettagliatamente le condizioni dei test da adottare. In particolare la norma EN 13432 del 2002 (*"Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi"*) è la norma armonizzata del Comitato europeo di normazione relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile e compostabile.

Lo standard di riferimento a livello UE, recepito anche in diverse disposizioni nazionali italiane, è dunque lo EN 13432, che si riferisce alla compostabilità in sistemi centralizzati (compostaggio industriale), e dunque va inteso solo in connessione a circuiti di raccolta differenziata indirizzati in seguito a tali impianti. Per completezza di informazione, in altri contesti nazionali (es. Francia) sono stati invece adottati standard di compostabilità in ambito domestico, che tuttavia non sono sovrapponibili ai requisiti dello EN 13432 (es. i test di biodegradazione vengono svolti a temperature inferiori), oltre a non configurare fattispecie operative del tutto ragionevoli, in quanto le plastiche compostabili non dovrebbero essere intese ad alimentare tali sistemi di compostaggio. Riferiremo dunque queste nostre considerazioni solo alla compostabilità industriale, rappresentata dai materiali confacenti allo standard EN 13432

4.2.I prodotti in materiale biodegradabile e compostabile negli impianti di trattamento della frazione organica

Gli impianti di trattamento della frazione organica (impianti di compostaggio, digestione anaerobica, impianti combinati di digestione e compostaggio) sono effettivamente in grado di trattare i prodotti certificati come compostabili? La risposta a questa domanda è tutt'altro che scontata.

Sul tema si è espressa anche Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici della gestione dei rifiuti, dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas. Nel documento di posizionamento della Federazione approvato dal Direttivo ambiente il 21/01/2020⁵², Utilitalia evidenzia le preoccupazioni degli operatori del settore in relazione alla progressiva e incontrollata diffusione dei manufatti in plastica monouso biodegradabili e compostabili in sostituzione dei prodotti monouso in plastica tradizionali.

Secondo Utilitalia, "*occorre evitare che le scelte siano dettate dalle sole logiche di mercato, senza che sia costruita una preventiva strategia che coinvolga tutti i soggetti della filiera. Il rischio, nelle attuali condizioni, è che chi ha la responsabilità di gestire i rifiuti derivanti dai prodotti in bioplastica si trovi a dover attuare scelte fatte da altri. Scelte*

52 Utilitalia (2020), La gestione e il recupero delle bioplastiche: http://www.utilitalia.it/area_ambiente/studi_e_ricerche?92608d3f-3aa0-40c6-832c-ab03badbc05f

basate non sugli attuali sistemi di raccolta e trattamento, né su quelli attualmente in progetto, ma unicamente sul fascino attribuito a questi prodotti. Inevitabilmente il costo di tali scelte ricadrà allora sugli stessi utenti che pagano i costi del servizio, i quali incorporano al loro interno anche i costi di raccolta, selezione e trattamento dei rifiuti organici e delle stesse bioplastiche".

In prospettiva, la raccolta delle bioplastiche compostabili all'interno del flusso del rifiuto organico, potrà determinare criticità nella fase di trattamento con il conseguente aumento della frazione estranea e dei relativi costi di smaltimento/recupero e del rischio di produzione di compost fuori specifica. Mentre shopper, sacchetti per l'asporto dell'ortofrutta o dedicati alla raccolta dell'organico realizzati in bioplastica riescono generalmente ad essere processati senza difficoltà e facilitano la raccolta differenziata del rifiuto organico⁵³, sottolinea Utilitalia, *"altre tipologie di manufatti presentano diversi livelli di criticità in molti processi di trattamento"*.

Sul piano tecnologico, va inoltre evidenziato quanto segue:

Buona parte degli **impianti di digestione anaerobica** (in particolare gli impianti con tecnologia ad umido *-wet-* e semisecco *-semidry-*) sono progettati per eliminare la frazione estranea in testa all'impianto. Le tecnologie di pretrattamento attualmente in uso presso tali impianti (vaghi o separatori ad umido) non permettono di riconoscere le plastiche compostabili rispetto alle plastiche tradizionali; pertanto, in tali tipologie di impianti, i manufatti in bioplastica compostabile conferiti insieme alla frazione organica dei rifiuti urbani vengono normalmente scartati in testa al processo insieme alle plastiche tradizionali e, laddove non immessi nella fase finale di maturazione aerobica (v. oltre), avviati ad impianti di incenerimento/discarica. Va rilevato tuttavia che, **in linea teorica**, le plastiche compostabili separate in testa all'impianto, potrebbero essere avviate alla fase di trattamento aerobico finale (resa sostanzialmente obbligatoria in Italia dalle disposizioni di legge sui fertilizzanti) insieme al digestato in uscita dalla digestione anaerobica per garantire, almeno in parte, il loro compostaggio. La frazione estranea selezionata a monte dell'impianto potrebbe infatti essere ulteriormente separata tra frazione "leggera" prevalentemente composta da plastiche e frazione "pesante" (materiali inerti etc...). La frazione leggera, al cui interno sono presenti sia plastiche "tradizionali" che plastiche biodegradabili e compostabili, potrebbe quindi, in teoria, essere avviata al successivo processo di compostaggio con separazione finale delle plastiche tradizionali, che non si degradano, dal compost.

Gli **impianti di compostaggio** sono invece generalmente progettati per eliminare la frazione estranea a valle del processo di compostaggio attraverso l'impiego di vaghi (es. vaghi rotanti a maglie sempre più piccole). In tali impianti, la conformità dei prodotti alla norma EN 13432 potrebbe non garantire di per sé (fatta eccezione per i sacchetti in plastica *-shoppers-*) la completa degradazione del materiale a valle del processo. Lo spessore del prodotto e la durata del processo di compostaggio possono infatti influenzare in maniera determinante il processo di biodegradazione/disintegrazione. Ne consegue che una parte dei prodotti in materiale biodegradabile e compostabile conformi alla norma citata avviati ad impianti di compostaggio potrebbe venire allontanata (*e viene di fatto allontanata in diversi casi*) insieme alle plastiche tradizionali ed alle altre impurità nella fase di vagliatura ed avviata ad impianti di incenerimento/discarica. Anche in questo caso, alcuni accorgimenti impiantistici potrebbero migliorare la compatibilità del processo (es. allungamento dei tempi di permanenza nel processo di compostaggio,

53 Nel merito, il Consorzio Italiano Compostatori CIC ha confermato la validità generale della strategia: <https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19218>

riciccolo dello scarto in testa all'impianto). In linea generale tuttavia, potrebbe esserci la necessità (ai fini di garantire la compatibilità con il processo industriale di compostaggio) di effettuare una preventiva triturazione dei manufatti in plastica compostabile, prima dell'immissione nel processo di compostaggio.

Sul **comportamento dei materiali biodegradabili e compostabili in ambiente marino** inoltre, è utile richiamare il comunicato stampa dell'UNEP⁵⁴ (United Nations Environment Programme) del novembre 2015 con il quale veniva annunciata la pubblicazione del Rapporto delle Nazioni Unite *“Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, Concerns and Impacts on Marine Environments”*⁵⁵.

Nel comunicato si legge:

“L'adozione diffusa di prodotti etichettati come “biodegradabili” non diminuirà in modo significativo il volume di plastica che entra nell'oceano o i rischi fisici e chimici che le materie plastiche rappresentano per l'ambiente marino”.

Il rapporto ONU, sintesi di alcune delle questioni chiave relative alla biodegradabilità delle materie plastiche negli oceani, evidenziava infatti che la biodegradazione completa della plastica si verifica in condizioni che raramente, se non mai, si verificano in ambienti marini, con alcuni polimeri che richiedono composti organici e temperature prolungate superiori a 50°C per disintegrarsi.

I polimeri, che si biodegradano in condizioni favorevoli sulla terra, sono molto più lenti da “rompere” in mare e la loro adozione diffusa, prosegue il Comunicato, probabilmente contribuirà ai rifiuti marini e alle conseguenze indesiderabili per gli ecosistemi.

4.3. Il circuito di raccolta degli imballaggi biodegradabili e compostabili e il consorzio Biorepack

Come meglio discusso e approfondito nel prossimo capitolo, la diffusione dell'utilizzo di imballaggi e altri articoli monouso in materiale biodegradabile e compostabile è stata promossa e incentivata a livello nazionale in assenza di un quadro di riferimento adeguato in materia di “marcatura” di tali tipologie di prodotti e di informazione ai consumatori sulle corrette modalità di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei relativi rifiuti. L'assenza di un tale quadro di riferimento e le problematiche impiantistiche sopra evidenziate, nonché l'assenza di un circuito di raccolta dedicato a tali tipologie di rifiuti hanno fatto sì che gli incentivi alla sostituzione del monouso in plastica tradizionale con il monouso in plastica biodegradabile e compostabile (fatta eccezione per gli shoppers) abbiano creato (e continuano ancora a creare) confusione, con impatti negativi sia sulla filiera della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, sia su quella della frazione organica.

Nel merito va rilevato che, per affrontare le problematiche citate legate alla corretta gestione dei rifiuti da prodotti in bioplastica compostabile, le imprese del settore hanno recentemente promosso la costituzione di un nuovo consorzio, denominato **“BIOREPACK – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”** che si colloca all'interno del sistema CONAI⁵⁶ come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli

⁵⁴ <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/biodegradable-plastics-are-not-answer-reducing-marine-litter-says-un>

⁵⁵ <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7468>

⁵⁶ <https://www.conai.org/>

imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Lo statuto del nuovo Consorzio è stato approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) del 16.10.2020 (G.U. Serie Generale n. 284 del 14.11.2020) di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Le consultazioni con ANCI nazionale finalizzate alla definizione del nuovo allegato tecnico ANCI-Biorepack nell'ambito dell'accordo nazionale ANCI-CONAI sono state avviate a febbraio 2021.

Il nuovo allegato tecnico dovrà definire tra le altre cose i corrispettivi economici che il nuovo Consorzio dovrà riconoscere ai Comuni o ai soggetti da questi delegati per la copertura dei costi che i Comuni sostengono per la raccolta differenziata e il trattamento degli imballaggi in plastica compostabile.

5) Il quadro nazionale

Nel presente capitolo vengono evidenziate le norme adottate o in fase di discussione in Italia in materia di contrasto al “monouso in plastica”. Si evidenzia che tali norme appaiono ancora prive di una visione strutturale, fortemente sbilanciate verso la sostituzione degli articoli monouso in plastica tradizionale con analoghi articoli monouso in bioplastica compostabile e, in ultima analisi, incoerenti rispetto all’obiettivo: gli articoli monouso in plastica compostabile rientrano infatti sia nella definizione di “monouso” che in quella di “plastica”.

La maggior parte delle misure adottate a livello nazionale infatti, (fatta eccezione per le blande misure evidenziate al punto 5.4 lettere c), d) ed e) ed alla possibilità per i consumatori, introdotta dall’art. 7 comma 1-bis della Legge n. 141/2019 - cfr. par. 5.5 -, di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili per l’acquisto di prodotti alimentari) promuovono e incentivano la sostituzione dei prodotti monouso realizzati in plastica tradizionale con prodotti monouso realizzati in bioplastica compostabile, **anche in quei contesti dove sarebbe possibile e necessario** immaginare ed adottare misure di policy che incentivino comportamenti e prassi operative ai livelli più alti della gerarchia. Il riferimento è in particolare rivolto alle misure volte a ridurre l’utilizzo di prodotti monouso (a prescindere dal materiale utilizzato) e promuovere la diffusione su larga scala di sistemi e modelli di business basati sull’utilizzo di prodotti riutilizzabili, ivi inclusi i modelli “Paas” (*Product as a service*) espressamente richiamati dal Parlamento europeo all’interno della citata Risoluzione del 10 febbraio 2021 sul Pacchetto europeo per l’economia circolare, nonché all’interno dell’Iniziativa della Commissione sui prodotti sostenibili.

Nel merito delle misure volte a promuovere il riutilizzo, si evidenzia come lo stesso figura tra le misure di carattere generale previste dal **Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti** (PNPR) adottato MATTM con Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 e al momento in fase di revisione⁵⁷. La definizione di specifiche misure di policy atte ad incentivare il riutilizzo è peraltro prevista dall’articolo 219-bis comma 2 del D.lgs 152/2006 (cd. Testo unico ambientale o TUA) che ne dispone l’adozione (senza tuttavia specificare le relative tempistiche) con decreto del MATTM, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Tali misure riguardano esplicitamente:

1. la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;
2. l’impiego di premialità e di incentivi economici;
3. la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
4. la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

Sul piano concreto, tuttavia, l’attenzione ai modelli del riuso non ha trovato fino ad oggi adeguato riscontro e sostegno nelle politiche nazionali.

Nel campo dei **prodotti in plastica monouso** è emblematico il caso delle disposizioni sui sacchetti ultraleggeri in plastica per alimenti introdotte dall’art. 226-ter del TUA, sulla base delle disposizioni di cui all’art.9-bis del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n.

⁵⁷ Si vedano nel merito le proposte avanzate dall’Associazione Comuni Virtuosi - <https://comunivirtuosi.org/le-nostre-proposte-per-il-pnpr/>

123. La soluzione adottata dall'Italia, al fine di conseguire in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero (buste sottili del reparto frutta e verdura) è stata, di fatto, quella di orientare le imprese della distribuzione a sostituire i sacchetti ultraleggeri in plastica "tradizionale" con sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile a pagamento, **impedendo nella pratica la possibilità di utilizzo**, da parte dei consumatori, di **sacchetti/retine riutilizzabili** (cfr. si veda nel merito la circolare del 27 aprile 2018⁵⁸ del Ministero della Salute), pratica ampiamente diffusa in diversi paesi Europei. Si vedano a tal proposito le esperienze di Coop in Svizzera⁵⁹, Colruyt Group e Delhaize in Belgio⁶⁰; Lidl in UK⁶¹, Olanda⁶² e Germania⁶³; Carrefour in Spagna⁶⁴; Spar in Austria⁶⁵; Rewe group in Germania⁶⁶, solo per citarne alcune.

Più recentemente, la Legge di Bilancio per il 2019⁶⁷ ha introdotto un'agevolazione fiscale sotto forma di **credito di imposta del 36%** per gli anni 2019 e 2020, rivolta a tutte le **imprese** che **acquistano** (tra gli altri) imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Risorse destinate a finanziare la sostituzione di prodotti monouso con analoghi prodotti monouso nella completa **assenza di esplicite misure volte a sostenere la diffusione di modelli basati sul riutilizzo**.

Una impostazione analoga si ritrova anche nella Legge di Bilancio per il 2020⁶⁸ che all'art.1, commi 85-99 reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un **Green new deal italiano**. L'attenzione va in particolare al nuovo Fondo⁶⁹ alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO₂, che sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni. Tra gli obiettivi figura ancora una volta la **sostituzione della plastica con materiali alternativi**.

Il recepimento in Italia della Direttiva SUP, l'aggiornamento del Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti⁷⁰ e il Decreto sul riutilizzo da adottare ai sensi del nuovo art. 219-bis comma 2 del TUA, nonché il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza, sono l'occasione per riaprire il dibattito sulle possibili alternative al monouso e sugli strumenti da mettere in campo per favorire la transizione verso i modelli della prevenzione e del riuso.

58 <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=64175&parte=1%20&serie=null>

59 <https://ilfattoalimentare.it/sacchetti-riutilizzabili-coop-svizzera.html>

60 <https://comunivirtuosi.org/la-rivincita-del-sacchetto-riutilizzabile-ortofrutta-nella-gdo-parte-dal-belgio/>

61 <https://www.myfruit.it/reparto-ortofrutta/2019/08/lidl-in-uk-e-carrefour-in-spagna-scelgono-le-retine-nel-reparto-ortofrutta.html>

62 <https://www.lidl.nl/nl/Lidl-green-bag-10135.htm>

63 <https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=22321>

64 <https://www.myfruit.it/reparto-ortofrutta/2019/08/lidl-in-uk-e-carrefour-in-spagna-scelgono-le-retine-nel-reparto-ortofrutta.html>

65 <https://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/la-nuova-circolare-del-ministero-sui-sacchetti-monouso-realacci-stupidita-burocratica/>

66 <https://www.myfruit.it/reparto-ortofrutta/2018/10/rewe-introduce-gli-shopper-riutilizzabili-in-rete-per-ortofrutta.html>

67 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/testo_legge_di_bilancio_2019.pdf

68 LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

69 Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La disciplina di attuazione degli interventi è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

70 Si vedano nel merito le proposte dell'Associazione Comuni Virtuosi - <https://comunivirtuosi.org/wp-content/uploads/2021/02/Proposte-per-il-PNPR.pdf>

5.1.Focus sulle “borse e sacchetti ultraleggeri in plastica”

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 ha introdotto (in conformità alla disciplina europea recata dalla direttiva 2015/720/UE) nuove norme all'interno del TUA al fine di ridurre l'utilizzo delle borse in plastica. Si tratta, in particolare degli artt. 226-bis e 226-ter. Quanto all'art. 226-bis esso vieta la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti a specifiche caratteristiche in termini di spessore del foglio di plastica di cui sono costituite. È fatta salva la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili.

Quanto all' art. 226-ter - *riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero* – esso si riferisce alle buste di plastica “ultraleggere” comunemente in uso nei supermercati nei reparti di ortofrutta. Tali tipologie di buste **dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002** e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile:

- non inferiore al 40% dal 1° gennaio 2018;
- non inferiore al 50% dal 1° gennaio 2020;
- non inferiore al 60% dal 1° gennaio 2021.

In entrambi i casi – ovvero sia per le borse di plastica riutilizzabili e che per le buste ultraleggere – viene introdotto (a partire dal 2018) il divieto di distribuzione a titolo gratuito per cui il prezzo di vendita per singola busta deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati con la busta stessa.

5.2.Focus sulle stoviglie in plastica monouso

La Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 802 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto nel TUA il nuovo articolo **226-quater** dal titolo “*Plastiche monouso*”. Si evidenzia in particolare l'invito rivolto ai produttori ad “***utilizzare biopolimeri in alternativa alle plastiche di fonte fossile in modo massivo per la produzione di stoviglie monouso***” nell'ambito di una non meglio specificata sperimentazione da avviare dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023. Tali disposizioni, come già evidenziato, non sembrano avere un approccio ad ampio spettro che tenga conto della necessità richiamata dalle norme europee di promuovere in primo luogo la riduzione dei rifiuti alla fonte e il consumo di risorse naturali associato nonché con le nuove disposizioni previste dal DM n. 65 del 10 marzo 2020 che ha adottato in Italia i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari⁷¹. Come noto, Il Green Public Procurement (GPP) è uno strumento di primaria importanza nel perseguimento di obiettivi di carattere ambientale. Il rispetto dei CAM nell'ambito delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione in Italia è **obbligatorio** ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”. Rileva, nell'ambito del presente paragrafo, quanto previsto in materia di stoviglie monouso. **L'impiego di stoviglie riutilizzabili nella ristorazione scolastica rientra infatti tra i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio.** L'utilizzo in alternativa di stoviglie monouso biodegradabili e compostabili è consentito solo nei seguenti casi:

⁷¹ https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_65_del_2020_ristorazione_004.pdf

- in via temporanea (tre mesi), nel caso in cui nell'edificio di destinazione del servizio non sia presente una lavastoviglie;
- nel caso in cui la disponibilità di spazi e di impiantistica non permettano l'installazione della lavastoviglie;
- nei casi di esigenze peculiari (ad esempio per pranzi al sacco);

Al punto 4 (*Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti*) della sezione C. (*Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica - asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado*) si legge infatti:

*“I pasti sono somministrati e consumati in **stoviglie riutilizzabili** (bicchieri in vetro o in plastica dura non colorati, stoviglie, anche nelle scuole di infanzia, in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile). Negli asili nido i biberon e le stoviglie riutilizzabili, inclusi bicchieri, brocche etc., possono essere in plastica dura. [...]”. “Per consentire l'uso di stoviglie riutilizzabili, nel caso in cui nell'edificio di destinazione del servizio non fosse presente una lavastoviglie e ove la disponibilità di spazi e di impiantistica lo permettano, l'aggiudicatario è tenuto ad installare una lavastoviglie entro tre mesi dalla decorrenza del contratto. Nel frattempo, così come nei casi di esigenze peculiari (ad esempio per pranzi al sacco) si utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432 [...]*

Tali deroghe, peraltro, che consentono in taluni casi l'utilizzo di stoviglie monouso compostabili, dovrebbero essere riviste dal legislatore nazionale, considerato che i piatti e le posate monouso in plastica rientrano, a prescindere dal tipo di plastica utilizzata, tra le tipologie di prodotti alle quali si applicano le restrizioni all'immissione sul mercato di cui all'art. 5 della Direttiva SUP.

Si rileva in ogni caso che l'attuale versione del Disegno di legge di delegazione europea 2019-2020⁷² “dispone” l'abrogazione dell'articolo 226-quater contestualmente al recepimento della Direttiva SUP nell'ordinamento nazionale (cfr. art. 22, comma 1 lettera g).

5.3.Focus su cotton fioc e cosmetici contenenti microplastiche

I commi 543-548 della Legge di Bilancio per il 2018⁷³ dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, **in materiale biodegradabile e compostabile**, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione con decorrenze differenziate (1° gennaio 2019 per i cotton fioc, 1° gennaio 2020 per i cosmetici), nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

5.4.Focus sulle misure di carattere fiscale

a) Credito di imposta per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata

⁷² Disegno di legge S. 1721. - "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" (approvato dal Senato) (2757) <https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2757>

⁷³ LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>

La Legge di Bilancio per il 2019⁷⁴ (cfr. art. 1 commi da 73 a 77) ha introdotto un **credito d'imposta** nella misura del **36%** delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché **per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili** o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della Legge di Bilancio per il 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).

b) Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili

La Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto un **credito d'imposta** per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla **produzione di manufatti biodegradabili e compostabili**, secondo lo standard EN 13432:2002. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un importo massimo di 20.000 € per ciascun beneficiario, utilizzabile in compensazione (nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021). I costi sostenuti per l'acquisizione delle conoscenze relative al suddetto adeguamento rientrano, invece, nel credito di imposta formazione 4.0, introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018.

c) Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio per l'acqua potabile

I commi da 1087 a 1089 della Legge di Bilancio per il 2021 introducono e disciplinano le modalità di riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto da parte di persone fisiche e imprese di **sistemi di filtraggio per l'acqua potabile**. Tale misura è pensata per favorire l'utilizzo dell'acqua di rubinetto in sostituzione dell'acqua minerale in bottiglia di cui, come già evidenziato, l'Italia è il principale paese europeo per consumo e il terzo al mondo, dopo Messico e Thailandia.

“1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.”

Tale misura non ha però incontrato il favore di Utilitalia che così si è espressa nel comunicato stampa del 30/12/2020⁷⁵

“In Legge di Bilancio il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio per l'acqua potabile è una misura poco razionale che dà un segnale sbagliato. La qualità dell'acqua del rubinetto in Italia è tra le prime in Europa. Dietro il ciclo integrato, c'è un lungo lavoro fatto di migliaia di controlli quotidiani; e da una filiera che impiega 100mila addetti nel settore. E' un esempio di economia circolare, che funziona meglio quando il servizio è gestito a livello industriale: perché portare l'acqua è un'impresa.”

⁷⁴ LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg>

⁷⁵ https://www.utilitalia.it/servizio_relazioni_esterne/press_kit/comunicati?7f1a152c-2d0c-4633-9127-104ff30ea623

d) Incentivi economici-fiscali per la promozione del vuoto a rendere

I commi dal 760 al 764 della Legge di Bilancio per il 2021 introducono e disciplinano le modalità di applicazione di incentivi economici e fiscali finalizzati alla diffusione del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi riutilizzabili contenenti liquidi alimentari. Gli incentivi sono tuttavia limitati ai soggetti (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni) con sede operativa all'interno del territorio di uno dei parchi nazionali italiani.

e) Contributi economici per incentivare la vendita di prodotti alla spina

L'art. 7 - *“Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina”* della Legge n. 141/2019 che ha convertito il DL 14 ottobre n. 111 (DL Clima), ha introdotto un contributo economico a fondo perduto a favore degli esercenti commerciali che vendono prodotti sfusi/alla spina, finalizzato a ridurre la produzione di rifiuti. Il contributo è riconosciuto in via sperimentale agli esercizi commerciali quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, che attrezzano spazi per la vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina. Risulta necessario che l'attività sia esercitata per un periodo minimo di tre anni o siano di nuova costituzione e che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile o conforme alla normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. Il contributo spetta per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata fino ad un ammontare massimo di euro 5.000,00 e secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse. Le **risorse** complessivamente **messe a disposizione** (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) **restano ancora inutilizzate** in attesa dell'emanazione del Decreto del MATTM - già Ministero della Transizione Ecologica -, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico che avrebbe dovuto definire, entro il 15 dicembre 2019, le modalità per l'ottenimento del contributo, nonché per la verifica anche successiva delle sue condizioni.

5.5. Porta il tuo contenitore (Bring your own container)

L'art. 7 comma 1-bis della Legge n. 141/2019 che ha convertito il DL 14 ottobre n. 111 (DL Clima), ha formalizzato per la prima volta la possibilità per i consumatori di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili per l'acquisto di prodotti alimentari:

“Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei”.

Tale disposizione costituisce il presupposto normativo sul quale si basano due iniziative di particolare interesse avviate recentemente in Italia:

Moderna distribuzione Srl

Iniziativa promossa dall'AD di Moderna Distribuzione Srl a partire da dicembre 2019. In **8 punti vendita** della catena (6 di Sigma, uno di Ecu e uno di Economy) viene promosso l'utilizzo di contenitori riutilizzabili - portati da casa o acquistati all'interno del punto vendita - per l'acquisto dei prodotti da banco. Nel **manuale HACCP** dell'azienda è stata inserita la procedura indicata dai consulenti per l'utilizzo dei contenitori portati da casa dai clienti. L'addetto al banco si riserva il diritto di controllare, ed eventualmente rifiutare, l'impiego di contenitori non ritenuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

Spesa sballata - Varese

Finanziato da Fondazione Cariplo nel Bando Plastic Challenge 2019, vede come capofila Cooperativa Totem in partnership con Provincia di Varese - Osservatorio Provinciale Rifiuti e Green Schools, Scuola Agraria del Parco di Monza e Comune di Varese. Nell'ambito del progetto è stata avviata la sperimentazione di una spesa "senza imballo" in 9 punti vendita Carrefour e Coop: qui le "Famiglie Sballate" potranno utilizzare retine riutilizzabili per acquistare frutta e verdura e contenitori riutilizzabili messi a disposizione dal progetto e portati da loro ai punti vendita, per l'acquisto ai banchi di vendita assistita. La sperimentazione è partita il 1 novembre 2020, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria per la redazione delle Linee guida Sanitarie per acquisti in contenitori riutilizzabili, che garantissero, anche in tempo di COVID 19, il rispetto delle norme igienico-sanitarie insieme alle buone prassi ambientali.

Va rilevato tuttavia che ad oggi, nonostante la norma citata, l'utilizzo di contenitori propri per l'acquisto di alimenti e bevande è una pratica poco diffusa e spesso ostacolata (specie in relazione al perdurare della situazione di emergenza sanitaria) che **potrebbe essere promossa e incentivata a partire dalla predisposizione di "prassi igienico-sanitarie di riferimento"** rivolte in particolare agli operatori del settore commerciale e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

5.6. Plastic tax italiana

La Legge di Bilancio per il 2020⁷⁶ ha previsto l'introduzione in Italia di una tassa sui manufatti in plastica monouso -la *cd. plastic tax*-. Le disposizioni relative alle modalità e alle tempistiche per l'applicazione della tassa riportate nei commi da 634 a 658 dell'art. 1 sono state in parte modificate dalla Legge di Bilancio per il 2021. La tassa, pari a **0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica**, dovrà essere versata tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. **I beni interessati** dalla nuova imposta sono i **cd. MACSI** (acronimo di Manufatti con singolo impiego) ovvero piatti, posate e bicchieri monouso in plastica, buste, bottiglie e contenitori in tetrapak, pellicole, cioè quegli oggetti pensati, progettati e venduti per essere usati una sola volta nel loro ciclo di vita). Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, **comprese le preforme**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI. **Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i prodotti compostabili** (conformi alla norma Uni En 13432:2002) e i prodotti provenienti da attività di riciclo, i dispositivi medici e i contenitori di medicinali.

Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;

76 LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 658 sulla plastic tax è slittata (grazie alla Legge di Bilancio per il 2021) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. L'impianto attuativo della plastic tax italiana dovrà essere delineato da un **provvedimento interdirettoriale** dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate allo scopo di circoscrivere ambito di applicazione, iter amministrativo, modalità di certificazione e tracciamento del quantitativo di **plastica riciclata** presente nei Macsi ed eventuale **compostabilità** degli stessi. Va evidenziato in ogni caso che, diversamente dalla "plastic tax europea", **l'esclusione dal campo di applicazione della "plastic tax italiana" dei prodotti monouso in plastica compostabile opera a prescindere dall'effettivo riciclo degli stessi**. In altre parole, i prodotti monouso in plastica compostabile immessi sul mercato nazionale non sono tenuti "a prescindere" a contribuire al costo della plastic tax europea (*calcolata in base al quantitativo di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro*) anche quando questi vengono dispersi nell'ambiente, avviati a smaltimento in discarica o a trattamento termico in impianti di incenerimento o scartati a monte o a valle di un impianto di trattamento della frazione organica.

6) Direttiva SUP: come la stiamo recependo in Italia?

Il Disegno di legge di delegazione europea 2019-2020⁷⁷ reca delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, ivi inclusa la Direttiva SUP. Il DDL è stato approvato dal Senato della Repubblica il 29 ottobre 2020, modificato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 1° aprile 2021

In attesa del completamento dell'iter della norma e del testo definitivo, è opportuno evidenziare un elemento di particolare attenzione che emerge dalla lettura dei principi e dei criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi in fase di recepimento:

Contrariamente a quanto disposto dalla Direttiva SUP, l'immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso di cui alla **parte B** dell'allegato alla Direttiva SUP, ovvero **i prodotti soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato** (cfr. art. 5 della Direttiva SUP) **dovrà essere consentita qualora per tali prodotti non siano disponibili alternative non monouso, e purché tali prodotti siano realizzati in plastica biodegradabile e compostabile (cd. Emendamento Ferrazzi)**

Disegno di legge S. 1721-B - Art. 22, comma 1), lettera c)

"ove non sia possibile l'uso di alter-native riutilizzabili ai prodotti di plasticamonouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in

⁷⁷ Disegno di legge S. 1721-B. - "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020"
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01210534.pdf>

plastica biodegradabile e compostabile *certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;*

Le disposizioni di cui al comma 1), lettera c), se effettivamente considerate in fase di recepimento della Direttiva SUP, porterebbero ad un recepimento non coerente con il dettato del legislatore europeo. Come già evidenziato al par. 3.6 infatti, le restrizioni e le ulteriori regole/target presenti nella Direttiva SUP si applicano sia alle plastiche da fonte fossile che alle plastiche realizzate a partire da biomasse, indipendentemente dal fatto che siano o meno biodegradabili e compostabili. La valutazione dell'esistenza (o meno) di alternative praticabili ai prodotti in plastica monouso (compostabili o meno) oggetto di restrizioni all'immissione sul mercato non è demandata dalla Direttiva ai singoli Stati membri, ma è parte integrante delle valutazioni già condotte a livello europeo, propedeutiche alla redazione della proposta di Direttiva. Tale valutazione, delineata all'interno del documento di accompagnamento⁷⁸ alla proposta di Direttiva SUP, è alla base della scelta di associare taluni articoli in plastica monouso alle corrispondenti misure previste dalla direttiva (divieto di immissione al consumo, obblighi di riduzione, requisiti di progettazione, obblighi in materia di EPR etc...).

Va inoltre ricordato l'obiettivo principale dal quale muove la Direttiva SUP, ovvero il contrasto al fenomeno del "marine littering" legato alla dispersione in ambiente marino di rifiuti da prodotti in plastica monouso. Nel merito, la sostituzione del monouso in plastica tradizionale con articoli monouso in plastica biodegradabile e compostabile, non appare una misura coerente con l'obiettivo di tutelare l'ambiente marino dall'inquinamento da materie plastiche. (cfr. par. 4.2 sul comportamento dei materiali biodegradabili e compostabili in ambiente marino).

Quanto all'indicazione di includere i **bicchieri di plastica** tra le tipologie di prodotti monouso cui si applicano gli obiettivi di riduzione del consumo di cui all'art. 4 della Direttiva (*cfr. Art. 22, comma 1), lettera e) del DDL di delegazione europea*), non si rilevano particolari criticità dal punto di vista della conformità al diritto comunitario. Peraltro, la Direttiva include già le "tazze per bevande" tra le tipologie di manufatti in plastica monouso ai quali si applicano gli obiettivi di riduzione di cui all'art. 4. Sarà poi la Commissione UE ad indicare più chiaramente se i bicchieri siano riconducibili o meno alla categoria delle "tazze per bevande" negli attesi "*orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva*" la cui emanazione era prevista dall'art. 12 entro il 3 Luglio 2020.

Disegno di legge S. 1721 - Art. 22, comma 1), lettera e)

"includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa"

78 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear - Accompanying the document "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment" - https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf

7) Uno sguardo al di fuori dell'Italia

7.1. Francia

Il 30 gennaio 2020 il Parlamento francese ha approvato il testo del progetto di legge sui rifiuti e l'economia circolare ("*loi anti-gaspillage pour une économie circulaire*")⁷⁹. 130 articoli nel complesso, alcuni dei quali destinati ad avere un impatto significativo sulla filiera delle materie plastiche, con particolare riguardo agli imballaggi e agli altri articoli in plastica monouso.

Entro il 2040 la Francia punta ad eliminare tutti gli imballaggi in plastica monouso presenti sul mercato nazionale. Un obiettivo da conseguire in maniera progressiva anche attraverso la fissazione (per decreto) di **obiettivi vincolanti di riduzione, riutilizzo** e riciclo per gli imballaggi in plastica immessi sul mercato francese da stabilire per periodi consecutivi di 5 anni (a partire dal periodo 2021-2025). Tali obiettivi saranno elaborati insieme alle ONG, produttori, comunità e associazioni dei consumatori al fine di garantire che gli obiettivi stabiliti e le relative soluzioni siano realistici, monitorabili e conseguibili nei tempi previsti. Parallelamente, vengono introdotti target di riutilizzo complessivi per tutte le tipologie di imballaggi commercializzati in Francia pari al 5% entro il 2023 ed al 10% al 2027.

Le ulteriori misure da adottare (rispetto a quelle definite nell'ambito del testo di legge, descritte nel seguito) per il conseguimento degli obiettivi di **riduzione, riutilizzo** e riciclo degli imballaggi in plastica monouso saranno delineate nel dettaglio nell'ambito di una strategia nazionale da adottare entro il 1° gennaio 2022. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia delle misure **finalizzate alla promozione di imballaggi riutilizzabili**, è prevista la creazione, entro il 2021, di un Osservatorio Nazionale sul Riutilizzo, responsabile della valutazione della rilevanza delle soluzioni di riutilizzo adottate dal punto di vista ambientale ed economico. La norma prevede inoltre di integrare gli obiettivi di riduzione degli imballaggi in plastica monouso nell'ambito della revisione del pertinente schema di responsabilità estesa del produttore, andando oltre i requisiti minimi introdotti dalla Direttiva 851/2018 (cfr. nuovo art. 8-bis della Dir. 98/2008/CE) e stabilendo, oltre ai target obbligatori di riduzione dell'impresso al consumo, specifiche sanzioni per il mancato raggiungimento.

Sul piano della responsabilità finanziaria dei produttori di imballaggio, una quota non inferiore al 2% del contributo ambientale versato dalle organizzazioni dei produttori di imballaggio in ottemperanza agli obblighi in materia di EPR, dovrà essere destinata a sostenere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni e modelli di business basati sul riutilizzo.

La legge francese introduce inoltre una serie di misure di carattere regolamentare che introducono nel tempo **divieti** di utilizzo e commercializzazione di specifiche tipologie di prodotti utilizzati in particolari contesti/applicazioni. Tali divieti, in taluni casi, sono **referiti non solo agli articoli monouso in plastica, ma agli articoli monouso in generale**, imponendo la sostituzione del monouso con alternative riutilizzabili.

Dal 1° gennaio 2020 è proibito in tutta la Francia mettere a disposizione **tazze, bicchieri e piatti usa e getta in plastica** per il servizio al tavolo (per il consumo sul posto) negli esercizi di somministrazione. Dal 1° gennaio 2021, il divieto è esteso anche ai prodotti monouso in plastica quali cannucce (ad eccezione di quelle destinate ad essere utilizzate per scopi medici), coriandoli, bastoncini, coperchi per

79 LOI no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tlvngK1-pPYKGFzbZJvgnB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs=

tazze e bicchieri, piatti diversi da quelli già vietati a partire dal 2020 compresi quelli in altri materiali (es. cellulosa) con rivestimento in plastica, posate, miscelatori per bevande, contenitori in polistirolo espanso destinati al consumo sul posto o da asporto, nonché le aste per palloncini e relativi meccanismi. Sempre dal 1° gennaio 2021 è proibita l'importazione e la fabbricazione allo scopo di renderle disponibili sul territorio nazionale nonché il trasferimento a persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio nazionale, dei sacchetti di plastica monouso.

Dal 2022 saranno messe al bando anche le bustine in plastica per tè o tisane (questa volta fatta eccezione per quelle biodegradabili e compostabili), i giocattoli di plastica nei menù per bambini dei ristoranti e le etichette adesive non biodegradabili e compostabili applicate direttamente su frutta e verdura. Sempre dal 1° gennaio 2022, viene disposto il divieto di acquisto da parte dello Stato di articoli in plastica monouso destinati ad essere utilizzati sul luogo di lavoro o negli eventi istituzionali (i casi di esclusione saranno regolamentati con specifico decreto) e viene imposto il divieto di confezionare in plastica pubblicazioni editoriali o materiale pubblicitario oggetto di spedizione.

A partire dal 1° gennaio 2023, il divieto relativo all'utilizzo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tazze (compresi tappi e coperchi) piatti, posate e contenitori per il consumo sul posto sarà esteso a tutte le opzioni monouso (non solo a quelle in plastica o con "liner" in plastica), con l'obbligo di utilizzo di opzioni riutilizzabili.

Misure specifiche vengono previste anche per le bottiglie in PET per liquidi alimentari, nonostante, come già evidenziato, la Direttiva SUP preveda per tale tipologia di prodotti solo requisiti di progettazione (incluso il contenuto minimo di riciclato) e target di intercettazione per il riciclo. Le prime restrizioni sono previste a partire dall'anno in corso (2021) con il divieto di distribuzione gratuita in aziende e locali aperti al pubblico e nei locali ad uso professionale. Dal 1° gennaio 2022 gli edifici pubblici saranno tenuti ad avere almeno un fonte di acqua potabile collegata alla rete accessibile al pubblico, qualora l'installazione sia "fattibile in condizioni ragionevoli"; le attività di ristorazione e i locali di somministrazione di bevande saranno tenuti a indicare chiaramente sulla loro carta oppure su uno spazio espositivo ben visibile la possibilità per i consumatori di richiedere acqua potabile gratuita. Tali misure sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo **di riduzione** del numero di **bottiglie in plastica monouso** per bevande immesse sul mercato francese del **50% entro il 2030**.

Nel merito è opportuno evidenziare che tale target, relativo alle sole bottiglie monouso in plastica, potrebbe acuire la tendenza dei grandi marchi (peraltro confermata dalle recenti evoluzioni del settore⁸⁰), di cavalcare il "sentiment antiplastica" spostandosi in maniera massiva dal monouso in PET al monouso in altri materiali (es. alluminio, tetrapak, fibra di cellulosa laminata etc...) determinando uno spostamento (se non il peggioramento) del consumo di risorse e dei relativi impatti sull'ambiente da un comparto ad un altro.

⁸⁰ Si vedano a titolo di esempio le recenti iniziative lanciate da:

- Coca-Cola per la sostituzione delle bottiglie in PET con la "paper-bottle" - <https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=24650>;
- San Benedetto per la sostituzione delle bottiglie in PET per l'acqua minerale con lattine in alluminio - <https://www.sanbenedetto.it/che-bella-scoperta/lattine-sleek/>;
- Acquinbrick, che propone ai suoi clienti la sostituzione delle bottiglie in PET con il tetrapack - <https://www.acquinbrick.it>

Riepilogo delle principali misure per la riduzione del monouso in plastica nella legge francese

Obiettivi e target generali

- Fissazione di un target nazionale per l'eliminazione degli imballaggi in plastica monouso entro il 2040 (cfr. Art. 7)
- Fissazione per decreto di **obiettivi di riduzione, riutilizzo** e riciclo per gli imballaggi in plastica immessi sul mercato francese per periodi consecutivi di 5 anni (a partire dal periodo 2021-2025); (cfr. Art. 7). Tali obiettivi saranno elaborati insieme alle ONG, produttori, comunità e associazioni dei consumatori al fine di definire obiettivi realistici e soluzioni credibili.
- Introduzione di target nazionali di riutilizzo per tutte le tipologie di imballaggi immessi sul mercato francese: 5% entro il 2023 e 10% entro il 2027. Gli imballaggi riutilizzabili dovranno essere anche riciclabili.
- Fissazione, nell'ambito del sistema di responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi di obiettivi di riduzione, in particolare per gli imballaggi in plastica monouso e delle relative sanzioni per il mancato raggiungimento (cfr. Art. 72)

Strumenti di pianificazione, monitoraggio e indirizzo

- Definizione, entro il 1° gennaio 2022, di una strategia nazionale per la riduzione, il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio degli imballaggi in plastica monouso (cfr. Art. 7)
- Creazione di un osservatorio sul riutilizzo e il riciclaggio (entro il 2021) responsabile della valutazione della rilevanza delle soluzioni di riutilizzo adottate da un punto di vista ambientale ed economico (cfr. Art. 9)

Strumenti economici

- Introduzione dell'obbligo di destinare almeno il 2% del contributo ambientale versato dalle organizzazioni dei produttori di imballaggi per il sostegno allo sviluppo ed alla diffusione di soluzioni e modelli di business basati sul riutilizzo (cfr. Art. 72)

Obiettivi, strumenti e target specifici

Bottiglie in PET per liquidi alimentari

- Fissazione di un **obiettivo di riduzione** del numero di **bottiglie in plastica monouso** per bevande immesse sul mercato francese del **50% entro il 2030** (cfr. Art. 66) con target di riciclo del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029.
- A partire dal 1° gennaio 2021 stop alla distribuzione gratuita di bottiglie in plastica monouso per bevande negli edifici aperti al pubblico e nei locali ad uso professionale (cfr. Art. 77)
- A partire dal 1° gennaio 2022, gli edifici pubblici sono tenuti ad avere almeno un fonte di acqua potabile collegata alla rete accessibile al pubblico, quando questa installazione è fattibile in condizioni ragionevoli;
- Le attività di ristorazione e i locali di somministrazione di bevande sono tenuti a indicare chiaramente sulla loro carta oppure su uno spazio espositivo ben visibile la possibilità per i consumatori di richiedere acqua potabile gratuita.

Sacchetti

- Dal 1 gennaio 2021, è proibita l'importazione e la fabbricazione allo scopo di renderle disponibili sul territorio nazionale nonché il trasferimento a persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio nazionale, dei sacchetti di plastica monouso.

Stoviglie, contenitori e altri articoli monouso

- A partire dal 1° gennaio 2020, divieto di mettere a disposizione tazze, bicchieri e piatti in plastica monouso per il servizio al tavolo negli esercizi di somministrazione (cfr. Art. 77)
- A partire dal 1° gennaio 2021, il divieto è esteso anche ai prodotti monouso in plastica quali cannucce (ad eccezione di quelle destinate ad essere utilizzate per scopi medici), coriandoli, bastoncini, coperchi per tazze e bicchieri, piatti diversi da quelli già vietati a partire dal 2020 compresi quelli in altri materiali (es. cellulosa) con rivestimento in plastica, posate, miscelatori per bevande, contenitori in polistirolo espanso destinati al consumo sul posto o da asporto, nonché le aste per palloncini e relativi meccanismi. (cfr. Art. 77)
- A partire dal 1° gennaio 2022, stop all'acquisto da parte dello Stato di articoli in plastica monouso destinati ad essere utilizzati sul luogo di lavoro o negli eventi istituzionali. I casi di esclusione dal campo di applicazione del divieto saranno regolamentati con specifico decreto. (cfr. Art. 77)
- A partire dal 1° gennaio 2022, le tazze per bevande, i coperchi, i piatti e i recipienti utilizzati nell'ambito dei servizi di consegna quotidiana di pasti a domicilio dovranno essere riutilizzabili e soggetti a ritiro. Le modalità di attuazione di tale disposizione nonché le eccezioni per motivi di tutela della salute pubblica saranno definite con specifico decreto.
- A partire dal 1° gennaio 2022, divieto per le bustine in plastica per tè o tisane, non biodegradabili e compostabili (cfr. Art. 77)
- A partire dal 1° gennaio 2022, le pubblicazioni editoriali nonché il materiale pubblicitario, dovrà essere spedito senza confezione in plastica (cfr. Art. 78)
- A partire dal 1° gennaio 2022, divieto di utilizzo delle etichette adesive non biodegradabili e compostabili applicate direttamente su frutta e verdure (cfr. Art. 80)
- A partire dal 1° gennaio 2022, divieto di mettere a disposizione gratuitamente giocattoli in plastica nei menu per bambini dei ristoranti (cfr. Art. 81)
- A partire dal 1° gennaio 2023, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande saranno tenuti a servire pasti e bevande consumati nei locali dello stabilimento in tazze, compresi i loro tappi e coperchi, piatti e contenitori **riutilizzabili**, nonché con posate **riutilizzabili** (cfr. Art. 77)
- A partire dal 1° gennaio 2025, divieto di utilizzo dei contenitori in plastica utilizzati per cucinare, riscaldare e servire alimenti nei reparti di pediatria, ostetricia e maternità, centri perinatali di prossimità nonché i servizi di cui al capitolo I del titolo I del libro I della seconda parte del codice della sanità pubblica che riguarda specificatamente i servizi socio-sanitari a sostegno della maternità e dell'infanzia. Tale divieto può essere oggetto di deroga alle condizioni definite con successivo decreto del Consiglio di Stato

Per concludere l'esame del "caso francese", si ritiene opportuno evidenziare quanto al momento previsto dall'articolo 11 del progetto di legge sul clima e la resilienza⁸¹ in materia di vendita di prodotti

81 PROJET DE LOI - portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b3875_projet-loi#

sfusi nei supermercati. Il provvedimento, ad oggi l'unico in Europa su questo tema, è stato presentato da Barbara Pompili, Ministro della Transizione Ecologica e prevede che, entro il 1° gennaio 2030, i supermercati con superficie di vendita superiore a 400 mq dovranno destinare almeno un quinto (il 20%) della propria superficie di vendita alla vendita di prodotti sfusi, ovvero senza imballaggio primario.

7.2. Irlanda

In Irlanda, le misure previste in materia di contrasto alla diffusione di prodotti in plastica monouso sono contenute principalmente all'interno della recente strategia nazionale sui rifiuti (*Ireland's National Waste Policy 2020-2025 - A Waste Action Plan for a Circular Economy*)⁸², che disegna gli scenari futuri per le politiche nazionali in materia di gestione/prevenzione dei rifiuti, in ottica di economia circolare.

La strategia irlandese, oltre a delineare le tempistiche per la messa al bando sul territorio nazionale delle tipologie di prodotti soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato di cui all'art. 5 della Direttiva SUP, illustra gli orientamenti nazionali per migliorare la circolarità della filiera degli imballaggi in plastica coerentemente con l'obiettivo della “*plastic strategy*” di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 nonché le misure previste per la riduzione delle altre tipologie di prodotti monouso in plastica che ricadono (o meno) all'interno degli obblighi di riduzione di cui all'art. 4 della medesima direttiva.

In relazione al tema “imballaggi” il focus delle politiche nazionali irlandesi è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Riduzione dell'overpackaging e dei rifiuti di imballaggio anche attraverso la fissazione di specifici target nazionali di riduzione;
- Miglioramento della progettazione degli imballaggi sia in ottica di riutilizzo che di riciclo. Verrà presa in considerazione la possibilità di introdurre specifiche restrizioni all'utilizzo di alcuni materiali di imballaggio per alcune specifiche tipologie di applicazioni, in particolare nei settori in cui sono presenti alternative basate sull'impiego di prodotti riutilizzabili e nei casi in cui l'imballaggio non svolga una funzione essenziale per veicolare il prodotto al consumatore.
- Ridurre la complessità dei materiali di imballaggio, incluso il numero di materiali e di polimeri impiegati.

E' prevista inoltre l'introduzione nel 2022 di un sistema di deposito su cauzione per le bottiglie in PET per liquidi alimentari e per le lattine.

In relazione agli articoli in plastica monouso oggetto della Direttiva SUP, la strategia irlandese richiama e fa proprio l'obiettivo centrale della norma europea ovvero la promozione di approcci e modelli di business circolari basati sull'utilizzo di prodotti riutilizzabili in alternativa al monouso, al fine di ridurre in primo luogo la quantità complessiva di rifiuti prodotti, a prescindere dalla tipologia di materiali.

Oltre al divieto di commercializzazione degli articoli monouso di cui all'art. 5 della Direttiva SUP, la Strategia impegna l'Irlanda ad estendere il divieto di immissione sul mercato ad altre tipologie di prodotti, inclusi (ma non limitatamente a) i seguenti:

⁸² <https://assets.gov.ie/86647/df554a4-0fb7-4d9c-9714-0b1fbc7dbc1a.pdf>

- Salviette umidificate, ad eccezione dei prodotti per uso medicale;
- Articoli da bagno in plastica monouso per hotel;
- Articoli in plastica monouso utilizzati per il confezionamento di zucchero e condimenti (es. olio, salse etc...)

Quanto alle misure volte a conseguire, entro il 2026 una riduzione “**ambiziosa e duratura**” del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella **parte A** dell’allegato” alla Direttiva SUP, la Strategia prevede la definizione di un piano d’azione da elaborare entro Luglio 2021, coerentemente con gli obblighi previsti dalla Direttiva che impone agli Stati membri di predisporre e notificare alla Commissione una descrizione delle misure adottate allo scopo entro il **3 luglio 2021**. Vengono inoltre descritte le misure specifiche che si intende adottare al fine di promuovere la sostituzione di alcune tipologie di articoli monouso con alternative riutilizzabili: le “tazze da caffè” (coffee cups), le tazze per bevande fredde (cold drinks cups) e i contenitori per alimenti (food containers).

Coffee Cups

I rifiuti derivanti dall’utilizzo diffuso di tazze monouso da caffè (la stima è di 22.000 al giorno in Irlanda) sono considerati come un flusso interamente evitabile, considerata l’esistenza e la praticabilità delle opzioni basate su prodotti riutilizzabili. Le azioni previste al fine di ridurre ed eliminare nel tempo tale flusso di rifiuti sono le seguenti:

- Introduzione di una specifica “tassa” sulle tazze monouso da caffè (la c.d. “latte levy”);
- Avvio di sperimentazioni per l’eliminazione completa delle tazze monouso da caffè in specifiche città, Università e aree commerciali;
- Introduzione di specifiche restrizioni al loro utilizzo in specifici contesti (es. per la somministrazione sul posto) e dell’obbligo rivolto agli esercizi di somministrazione di garantire uno sconto ai consumatori che utilizzano la propria tazza riutilizzabile;
- Campagne e programmi di educazione e sensibilizzazione volti a promuovere alternative riutilizzabili in sostituzione del monouso;
- Eventuale divieto, per via regolamentare, di utilizzo di tali tipologie di prodotti monouso.

Cold Drinks Cups

Sono previste le seguenti misure finalizzate alla riduzione dell’utilizzo di tazze/contenitori monouso per bevande fredde:

- Eventuale introduzione del divieto di utilizzo delle tazze monouso per bevande fredde (senza coperchio e cannuccia) nell’ambito dei grandi eventi;
- Elaborazione di proposte per l’introduzione di una specifica “tassa” sulle tazze monouso per bevande fredde analoga alla tassa sulle tazze monouso da caffè;
- Coinvolgimento dei principali stakeholders, con particolare attenzione alle associazioni rappresentative delle imprese del settore della somministrazione, per la promozione di alternative riutilizzabili;
- Introduzione di specifiche restrizioni al loro utilizzo in specifici contesti (es. per il consumo sul posto) e dell’obbligo rivolto agli esercizi di somministrazione di garantire uno sconto ai consumatori che utilizzano la propria tazza riutilizzabile;

Food Containers

Sono previste le seguenti misure finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di contenitori monouso per alimenti:

- Introduzione di una tassa per i contenitori monouso per alimenti, analogamente a quanto previsto per le tazze monouso per bevande;
- Coinvolgimento dei principali stakeholders, con particolare attenzione alle associazioni rappresentative delle imprese del settore della somministrazione, per la promozione di alternative riutilizzabili;
- Eventuale divieto di utilizzo di contenitori monouso per alimenti non riutilizzabili nell'ambito dei grandi eventi;
- Introduzione di specifiche restrizioni al loro utilizzo in specifici contesti (es. per il consumo sul posto).

Nel merito delle misure di comunicazione finalizzate alla riduzione degli articoli monouso in plastica, la strategia mira ad aumentare la consapevolezza dei consumatori sui benefici dell'utilizzo di alternative riutilizzabili e a promuovere nelle imprese del settore commerciale la diffusione di sistemi basati sull'utilizzo di contenitori ricaricabili (refill options). La strategia prevede inoltre di attivare una collaborazione con l'Autorità irlandese sulla sicurezza alimentare (FSAI) al fine di chiarire i requisiti igienico sanitari per l'utilizzo di contenitori riutilizzabili a contatto con alimenti.

Trovano infine spazio, nell'ambito delle azioni volte alla riduzione delle plastiche monouso, anche le misure di ricerca e sviluppo, da realizzare con risorse nazionali ed europee, finalizzate alla definizione e allo sviluppo di alternative riutilizzabili e riciclabili ai prodotti monouso.

7.3. Germania

La Germania ha già introdotto nel proprio ordinamento nazionale le norme di recepimento dell'art. 5 della Direttiva SUP ovvero le restrizioni all'immissione sul mercato delle tipologie di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato B della Direttiva (cfr. Single-Use Plastics Prohibition Ordinance del 6 novembre 2020⁸³). L'ordinanza non presenta particolari elementi di innovazione nella trasposizione a livello nazionale delle regole relative alle restrizioni all'immissione sul mercato introdotte dalla Direttiva SUP. Ulteriori misure finalizzate alla riduzione del consumo degli imballaggi in plastica monouso sono contenute nella Bozza di norma trasmessa dalla Germania alla Commissione Europea⁸⁴, nella quale sono previsti alcuni emendamenti di rilievo (già approvati dal gabinetto federale tedesco e in attesa di approvazione da parte del Bundestag) al "Packaging Act" del 2019⁸⁵.

Dal 1° gennaio 2023, i distributori finali di imballaggi in plastica monouso per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bistrot e caffè) saranno obbligati a mettere a disposizione dei consumatori i loro prodotti (alimenti e bevande) **anche in contenitori riutilizzabili** sia per il consumo sul posto che da asporto. Sono esenti dall'obbligo snack bar, negozi aperti fino a tarda notte e chioschi in cui lavorano complessivamente fino a cinque dipendenti e che hanno uno spazio di vendita non

⁸³ <https://www.bmu.de/gesetz/verordnung-ueber-das-verbot-des-inverkehrbringens-von-bestimmten-einwegkunststoffprodukten-und-von-pr/>

⁸⁴ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaaction=search.detail&year=2020&num=839&emLang=IT>

⁸⁵ <https://www.gruener-punkt.de/en/packaging-licensing/packaging-act>

superiore a 80 metri quadrati. In ogni caso, anche tali operatori dovranno consentire ai clienti di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili.

Ristoranti, bistrot e caffè saranno inoltre obbligati a dare chiara evidenza ai consumatori sulla possibilità di ottenere i prodotti in contenitori riutilizzabili, sia nel caso di vendita “sul posto”, sia nel caso di vendita a distanza (es. ordini on-line).

Nel caso di vendita attraverso dispositivi automatici di erogazione (le cd. vending machines) dovrà essere obbligatoriamente prevista la possibilità per i consumatori di utilizzare i propri contenitori (es. opzione “senza bicchiere” nel caso di bevande calde e fredde).

Dal 2022 inoltre, il sistema di deposito su cauzione tedesco sarà esteso progressivamente a tutte le bottiglie per bevande in plastica monouso, a prescindere dal tipo di bevanda contenuta.

7.4. Olanda

Nella Bozza di Decreto di recepimento della Direttiva SUP trasmessa dall'Olanda alla Commissione Europea⁸⁶, vengono indicate le seguenti **possibili** misure finalizzate al conseguimento, sul territorio Nazionale, degli obiettivi di riduzione del consumo degli articoli monouso di cui all'art. 4 della Direttiva SUP:

- Introduzione del divieto di fornire gratuitamente tali prodotti monouso al consumatore finale;
- Introduzione dell'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori **alternative riutilizzabili** nei punti vendita o di somministrazione;
- Introduzione del divieto relativo all'utilizzo di tali tipologie di prodotti monouso in specifici contesti e applicazioni;

7.5. Austria

Nel Settembre 2020 il Ministro dell'ambiente austriaco Leonore Gewessler ha presentato un piano in tre punti per migliorare la “circolarità” della filiera della plastica:

1. Vuoto a rendere per le bottiglie per liquidi alimentari con %li vincolanti nella vendita al dettaglio;

Entro il 2023 almeno il 25% delle bottiglie per liquidi alimentari vendute sul territorio austriaco dovrà essere “a rendere”. Tale percentuale dovrà raggiungere almeno il 40% nel 2025 e il 55% nel 2030. I rivenditori saranno tenuti al rispetto di tali percentuali nei rispettivi punti vendita con la possibilità di prevedere eccezioni per i negozi di piccola dimensione.

2. Deposito su cauzione per le bottiglie in plastica monouso;

Introduzione per legge di un sistema di deposito su cauzione per le bottiglie in plastica monouso per liquidi alimentari;

3. Plastic tax

Introduzione di una plastic tax nazionale in modo tale da “ribaltare” sulle imprese produttrici e importatrici di materie plastiche e di imballaggi in plastica i costi della plastic tax europea.

⁸⁶ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaaction=search.detail&year=2021&num=88>

Inutile dire che le tre proposte non hanno trovato il favore delle organizzazioni rappresentative delle imprese direttamente coinvolte da tali disposizioni⁸⁷.

7.6. Alta Austria

L'Alta Austria è uno dei nove stati federati dell'Austria. Nella Bozza di Legge di modifica della Legge statale sulla gestione dei rifiuti del 2009 trasmessa alla Commissione Europea⁸⁸ sono contenute alcune specifiche misure volte alla riduzione dei rifiuti da prodotti in plastica monouso negli eventi di medie (> 300 pers.) e grandi (> 2500 pers.) dimensioni.

In occasione di eventi in cui vengono serviti alimenti o bevande e in cui possono partecipare più di 300 persone contemporaneamente:

- 1) L'approvvigionamento di bevande avviene in contenitori a rendere (ad es. bottiglie a rendere, botti, fusti);
- 2) Le bevande devono essere servite solo in contenitori a rendere (ad esempio tazze di plastica riutilizzabili, bicchieri);
- 3) I pasti e gli alimenti devono essere serviti in stoviglie riutilizzabili e con posate riutilizzabili;
- 4) La restituzione dei prodotti riutilizzabili usati deve essere assicurata mediante misure adeguate.
- 5) Laddove la fornitura di contenitori, stoviglie o posate riutilizzabili non sia consentita per motivi di sicurezza, devono essere utilizzati imballaggi, contenitori, stoviglie e posate realizzati con materie prime rinnovabili (ad esempio cartone, carta o legno).

In occasione di eventi a cui possono partecipare più di 2500 persone contemporaneamente, gli organizzatori devono inoltre presentare un programma relativo alla gestione dei rifiuti nel quale indicare obbligatoriamente anche le misure di prevenzione previste, incluse le misure che prevedono l'utilizzo di imballaggi e contenitori riutilizzabili.

7.7. Berkeley (California)

A marzo 2020 la Città di Berkeley in California (120 mila abitanti) ha approvato in via definitiva l'ordinanza "*Disposable-Free Dining*" finalizzata alla riduzione dei rifiuti costituiti da contenitori monouso per alimenti e bevande. L'ordinanza prevede:

- l'obbligo per l'esercente di utilizzare contenitori riutilizzabili per la somministrazione di cibo e bevande destinati al consumo sul posto;
- l'obbligo per l'esercente di mettere a disposizione alcune tipologie di prodotti monouso (stoviglie, agitatori, tappi per tazze, tovaglioli e altri articoli monouso) forniti insieme al cibo da asporto **solo su richiesta** del cliente o disponibili da postazioni a libero servizio;
- divieto di somministrazione gratuita di contenitori monouso per bevande; introduzione obbligatoria di un prezzo pari a **0,25 \$** da applicare sul contenitore.

L'ordinanza, entrata in vigore il 1° luglio 2020 si è ispirata a provvedimenti simili adottati a Santa Cruz, Alameda, Davis, Seattle, Ft. Myers e Malibu in risposta ai livelli di inquinamento da plastica rilevati sulle coste californiane. Per favorire un'ottimale entrata in vigore del provvedimento sono state previste delle

⁸⁷ https://images.chemycal.com/Media/Files/CM_PLASTIC-POLLUTION-LOBBY_FinalEN.pdf

⁸⁸ <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisation=search.detail&year=2021&num=116>

tappe intermedie di coinvolgimento degli operatori commerciali e che avverranno sotto la direzione del City Manager. Tra queste:

- Stabilire un programma di mini-sovvenzioni una tantum gestito e finanziato direttamente dalla città o dai partner della comunità per aiutare gli esercenti a convertirsi all'uso di stoviglie riutilizzabili per i piatti consumati nei locali da lanciare entro il **1 ° gennaio 2020** (sei mesi prima della data in cui i requisiti "Reusable Foodware" diventeranno effettivi).
- Sviluppare e lanciare un programma entro il **1° luglio 2020** che fornisca assistenza tecnica agli esercenti per metterli in condizione di adempiere ai requisiti previsti dall'ordinanza. Tale programma sarà gestito e finanziato direttamente dalla città o dai partner della comunità per fornire assistenza tecnica agli esercenti interessati dall'ordinanza.
- Sviluppare e lanciare con vari soggetti partner della comunità come *Rethink Disposables*⁸⁹ e *StopWaste*⁹⁰ un programma "*reusable takeout foodware*"⁹¹ entro il 1° luglio 2021 che sarà a disposizione degli esercenti e consumatori di cibo da asporto.

89 <http://www.rethinkdisposable.org/>

90 <http://www.stopwaste.org/>

91 http://www.stopwaste.org/sites/default/files/CA_ReTh_Foodware_02.19.15a_web.pdf

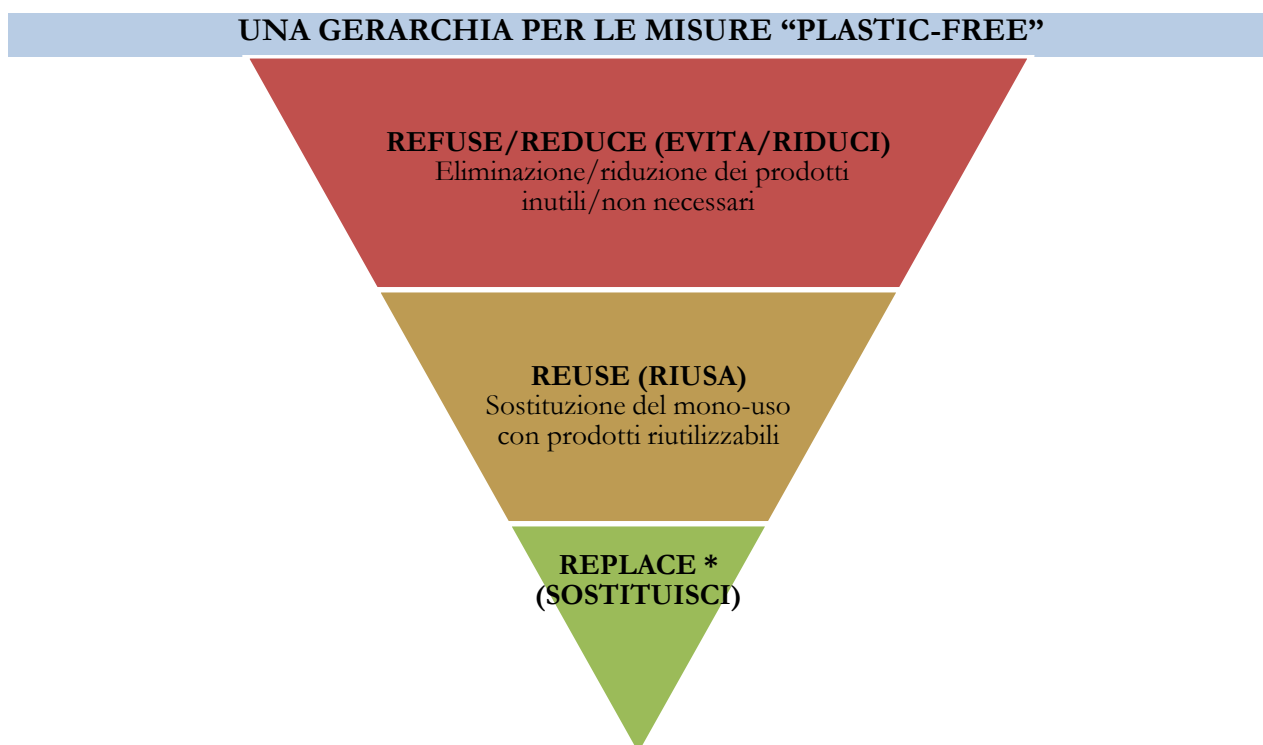
8) Raccomandazioni per il recepimento della Direttiva SUP

A partire dall'analisi condotta nel presente documento, nonché dalle esperienze illustrate al cap.7, il presente capitolo si propone di fornire alcune raccomandazioni in vista del recepimento in Italia della Direttiva SUP e più in generale ai fini della definizione delle politiche nazionali volte a ridurre la produzione di rifiuti e il consumo di risorse naturali legato alla diffusione dei prodotti monouso.

A. Indicazioni generali

R.1. *Una gerarchia per le azioni “plastic-free”:*

In coerenza con lo spirito e le finalità della Direttiva SUP e, più in generale, con il paradigma dell'economia circolare delineato nelle politiche europee, il decreto (o i decreti) di recepimento della Direttiva SUP in Italia dovrebbe darsi l'obiettivo di favorire, promuovere e stimolare l'adozione di modelli, comportamenti e prassi operative in linea con una precisa gerarchia che affermi il primato delle azioni di prevenzione (eliminazione, riutilizzo) rispetto a quelle volte alla sostituzione dei prodotti in plastica monouso con altri prodotti monouso, ferma restando l'esigenza di garantire le misure necessarie per salvaguardare la salute di operatori e consumatori.



* La sostituzione del monouso in plastica tradizionale con prodotti monouso alternativi dovrebbe essere limitata ai casi in cui sia impossibile (ad es. per motivi di carattere igienico sanitario) scegliere le prime due opzioni e qualora la sostituzione comporti benefici ambientali complessivi superiori in un'ottica di ciclo di vita.

R.2. Inclusione degli articoli monouso in bioplastica compostabile nel perimetro di applicazione della norma

Gli articoli monouso in bioplastica compostabile dovrebbero essere inseriti nel perimetro di applicazione della norma di recepimento. Come chiarito al par. 3.6, la Direttiva SUP non esclude infatti dal suo campo di applicazione i prodotti in plastica monouso biodegradabili e compostabili, il che significa che divieti ed obiettivi di riduzione si applicano anche a tali tipologie di prodotti. Come già evidenziato al cap.6, il Disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, nella versione attualmente in discussione, da indicazioni al Governo di recepire la Direttiva SUP, facendo "salvi" i prodotti in plastica monouso biodegradabili e compostabili. Secondo quanto previsto all'art. 22 comma 1 lettera c) infatti, la commercializzazione sul territorio nazionale dei prodotti in plastica monouso soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato (cfr. art. 5 della Direttiva SUP) dovrà essere consentita *“qualora per tali prodotti non siano disponibili alternative non monouso, e purché tali prodotti siano realizzati in plastica biodegradabile e compostabile”*.

R.3. Target di riduzione per gli imballaggi monouso

Fissazione di un limite nazionale complessivo al quantitativo di imballaggi monouso che possono essere immessi sul mercato nazionale. Tale limite, da recepire all'intero del nuovo schema EPR per gli imballaggi, è volto in primo luogo ad evitare che il contrasto al monouso in plastica si risolva nella sostituzione “1 a 1” degli imballaggi in plastica con altri imballaggi monouso realizzati in altri materiali e a porre un freno all'incremento progressivo della diffusione degli imballaggi monouso sul mercato.

R.4. Osservatorio sul riutilizzo

Le ricadute ambientali ed economiche delle misure adottate volte a promuovere il riutilizzo in alternativa ai prodotti monouso dovrebbero essere oggetto di monitoraggio, valutazione e comunicazione. A tale scopo, sulla falsa riga di quanto previsto dalla legge *“anti-gaspillage”* francese, si propone la creazione di un osservatorio indipendente finanziato con risorse del contributo ambientale sugli imballaggi.

B. Riforma del sistema EPR per gli imballaggi

R.5. Utilizzare il contributo ambientale per finanziare prevenzione e riutilizzo

Assicurare che i regimi di responsabilità estesa del produttore nella filiera degli imballaggi garantiscano risorse economiche specifiche (attraverso una percentuale minima prestabilita del contributo ambientale) destinate al sostegno di progetti e iniziative finalizzate alla riduzione degli imballaggi non necessari (es. vendita di prodotti alla spina) e alla diffusione di modelli basati sull'utilizzo di prodotti riutilizzabili in alternativa al monouso.

R.6. Target di riduzione e riutilizzo

Introduzione di un target complessivo di riduzione per tutti gli imballaggi monouso e di target di riduzione e/o riutilizzo dell'immesso al consumo per specifiche tipologie o categorie di imballaggi, a partire dai contenitori per alimenti e bevande di cui all'Allegato A della Dir. SUP. Tali obiettivi

dovrebbero essere accompagnati dall'introduzione di meccanismi di rendicontazione obbligatori e delle relative sanzioni in caso di mancato raggiungimento.

R.7. Sistemi di deposito su cauzione

Introduzione di un sistema di deposito su cauzione obbligatorio a livello nazionale per tutte le tipologie di imballaggi per liquidi alimentari. Nel merito si vedano gli speciali sui sistemi di deposito su cauzione pubblicati sul sito economycircolare.com⁹² e sul sito della rivista *Materia rinnovabile*⁹³

R.8. Informazione, comunicazione e sensibilizzazione

Assicurare una informazione coerente (con la “vision” europea di cui al cap.3) e indipendente (rispetto alle organizzazioni dei produttori) in materia di prevenzione/riutilizzo dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, **onde evitare che la raccolta differenziata e il riciclo vengano utilizzati come un “alibi” per perpetuare modelli di consumo insostenibili**, quota parte delle risorse del contributo ambientale destinate alle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dovrebbero essere gestite da un organismo indipendente e destinate a favorire la diffusione e il consolidamento dei modelli della prevenzione e del riuso.

C. Obblighi, vincoli e divieti

Come emerge dall'analisi delle esperienze illustrate al cap.7, l'uso di strumenti di tipo regolamentare (imposizione di obblighi, vincoli e divieti) per favorire la transizione dal monouso verso alternative riutilizzabili, gioca un ruolo determinante tra gli strumenti di policy adottati o in via di adozione in diversi paesi Europei. Si ritiene che tali strumenti, con la necessaria cautela, e le opportune tempistiche di entrata in vigore, debbano trovare collocazione anche nel mix di misure nazionali, **accompagnati da misure fiscali che ne favoriscano l'attuazione**, in modo tale da evitare che le misure di contrasto al monouso in plastica si risolvano in soluzioni di comodo che lascino inalterato un modello di produzione e consumo (l'usa e getta) che risulta chiaramente insostenibile a prescindere dai materiali impiegati. Peraltro, con riferimento agli articoli monouso che rientrano negli obblighi di riduzione del consumo (cfr. art. 4), la stessa Direttiva SUP chiarisce espressamente che Stati membri **possono imporre restrizioni di mercato per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili**.

R.9. Cessione gratuita e diritto al riutilizzabile

Introduzione del divieto di cessione gratuita dei contenitori monouso per la somministrazione di alimenti e bevande e dell'obbligo di mettere a disposizione del consumatore contenitori riutilizzabili senza maggiori costi (fatta eccezione per l'eventuale cauzione). Tale misura, peraltro richiamata espressamente all'art. 4 della Direttiva SUP, è applicabile sia nel caso di acquisti effettuati direttamente nel punto di vendita/somministrazione, sia in occasione di eventi, sia per gli acquisti on-line con servizio di consegna a domicilio. In ogni caso, come previsto dalla Germania, gli esercenti dovrebbero essere chiamati a dare chiara evidenza ai consumatori sulla possibilità di ottenere i prodotti in contenitori riutilizzabili.

⁹² <https://economycircolare.com/speciale-deposito-su-cauzione/>

⁹³ <https://www.renewablematter.eu/articoli/article/sistemi-di-deposito-o-drs-opportunita-e-sfide-per-lintroduzione-in-italia-1-parte>

R.10. Distributori automatici

Nel caso di vendita di bevande attraverso dispositivi automatici di erogazione, andrebbe garantita ai consumatori la possibilità di utilizzare l'opzione "senza bicchiere"/"senza palette".

R.11. Divieto del monouso per il consumo sul posto

Introduzione di specifiche restrizioni all'utilizzo di prodotti monouso (a prescindere dal materiale) quali ad esempio bicchieri, tazze per bevande calde e fredde, piatti e posate per il consumo sul posto negli esercizi di somministrazione/ristorazione, unitamente ad incentivi/semplificazioni per l'installazione (ove non presenti) di dispositivi di lavaggio e sanificazione delle alternative riutilizzabili.

R.12. Stato e pubblica amministrazione

Introduzione del divieto all'acquisto da parte dello Stato e degli enti pubblici di articoli monouso per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande destinati ad essere utilizzati sul luogo di lavoro o negli eventi istituzionali. Specifici casi e condizioni di esclusione potranno essere regolamentati, come nel caso francese, con apposito decreto.

R.13. Ristorazione collettiva e servizi di catering

Introduzione del divieto di utilizzo di stoviglie e contenitori monouso (a prescindere dal materiale) nei servizi di catering e nella ristorazione collettiva (scolastica e non). Come già evidenziato, nel campo della ristorazione scolastica, i nuovi CAM ristorazione (la cui adozione è obbligatoria da parte della pubblica amministrazione) prevede già l'obbligo di utilizzo di stoviglie riutilizzabili e consente in deroga l'utilizzo di stoviglie monouso compostabili sono in pochi specifici e documentabili casi. Tale obbligo risulta tuttavia ancora ampiamente disatteso in Italia.

D. Misure di carattere economico e fiscale

R.14. Incentivi economici/fiscali per i prodotti e i modelli del riuso

Introduzione/estensione di incentivi economici/fiscali per le alternative riutilizzabili ai prodotti monouso e per le imprese che adottano i relativi modelli. Tra questi, si evidenziano in particolare il modello "paas" - "*product as a service*" applicato ai contenitori riutilizzabili per la somministrazione di alimenti e bevande, richiamato espressamente nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 e nella "*Sustainable product initiative*", la distribuzione di prodotti alla spina nel settore del commercio al dettaglio e i sistemi di "pooling" basati sull'utilizzo condiviso di contenitori e imballaggi riutilizzabili, in abbinamento alla standardizzazione dei formati, al fine di ottimizzare la logistica di ritorno e minimizzarne l'impronta ambientale.

R.15. Single-use tax

Introduzione di un sistema di tassazione applicato a tutti gli articoli monouso collocati sul mercato nazionale (a prescindere dal materiale) e, conseguentemente, ridefinizione della "plastic tax" italiana. Destinazione di quota parte del gettito derivante dalla tassazione sugli articoli monouso al sostegno di progetti e iniziative volte a favorire la diffusione e il consolidamento di alternative basate sull'impiego di prodotti riutilizzabili.

E. Misure specifiche per la riduzione delle bottiglie in plastica monouso per liquidi alimentari

R.16. Target di riduzione/riuso per i contenitori per liquidi alimentari

Introduzione di obiettivi nazionali di riduzione per bottiglie e contenitori monouso per liquidi alimentari immessi sul mercato nazionale. Diversamente dalla Francia, che ha introdotto un obiettivo **di riduzione** per le sole **bottiglie in plastica monouso** per bevande, si propone l'introduzione di obiettivi di riduzione riferiti a tutte le tipologie di contenitori monouso per bevande, a partire dai contenitori per acqua minerale e per bevande gassate, al fine di contrastare la generale tendenza al mantenimento del modello dell'usa e getta sostituendo il PET con altri materiali (es. alluminio, tetrapak, fibra di cellulosa laminata etc...)

R.17. Acqua di rete negli edifici pubblici

Introduzione dell'obbligo di predisporre almeno una fonte di acqua potabile collegata alla rete accessibile al pubblico all'interno degli edifici pubblici (incluse le scuole);

R.18. Acqua di rete per il consumo "to-go"

Introduzione dell'obbligo (e delle relative misure a sostegno degli operatori economici) di predisporre un numero adeguato di fonti di acqua potabile collegate alla rete e accessibili al pubblico all'interno (o in prossimità) dei luoghi ad alta densità di utenti, visitatori, city users (es. stazioni ferroviarie, aeroporti, università, strutture socio-sanitarie, stabilimenti balneari, strutture sportive etc...);

R.19. Acqua di rete al ristorante

Introduzione dell'obbligo, per le attività di ristorazione e i locali di somministrazione di bevande, di indicare chiaramente la possibilità per i consumatori di richiedere acqua "di rete";

R.20. Refill my bottle

Promuovere l'adesione degli esercenti attività di ristorazione/somministrazione e le strutture ricettive turistiche ad aderire all'iniziativa "*refill my bottle*" per moltiplicare i punti di accesso all'acqua potabile sul territorio nazionale.

F. Misure specifiche per la riduzione dei sacchetti monouso

R.21. Retine riutilizzabili nei reparti ortofrutta

Introduzione della possibilità per i consumatori di utilizzare il proprio sacchetto/retina riutilizzabile in sostituzione dei sacchetti ultraleggeri in plastica monouso compostabile per l'acquisto di alimenti nei reparti ortofrutta e dell'obbligo di indicare chiaramente tale possibilità all'interno dei punti vendita.

G. Indicazioni per le misure di informazione, comunicazione e sensibilizzazione

R.22. Campagna nazionale di comunicazione, informazione e sensibilizzazione

Prevedere la realizzazione di una campagna nazionale di comunicazione, informazione e sensibilizzazione a supporto delle misure di riduzione dei rifiuti da prodotti in plastica monouso. Tale campagna dovrebbe:

- essere coerente con la gerarchia “plastic-free” di cui al punto R1)
- promuovere, nei confronti della cittadinanza, la consapevolezza che il problema principale è l’usa e getta e non la plastica in se;
- promuovere la conoscenza e la diffusione dei modelli del riuso e delle imprese che li applicano;
- contrastare la generale percezione che il monouso sia più sicuro (dal punto di vista igienico-sanitario) del riutilizzabile;
- promuovere la conoscenza delle corrette prassi igieniche per il corretto utilizzo di contenitori riutilizzabili a contatto con alimenti e bevande a supporto della diffusione dei modelli del riuso;
- promuovere la diffusione (tra i consumatori e gli esercenti) del modello “BYOC – *Bring your own container*” ovvero l’utilizzo da parte dei consumatori dei propri contenitori portati da casa per l’acquisto di alimenti e bevande presso i punti vendita della distribuzione commerciale e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- accrescere la consapevolezza dei cittadini sugli effetti derivanti dalla dispersione o dalla gestione impropria dei rifiuti che derivano dall’utilizzo dei prodotti in plastica monouso, incluse le plastiche biodegradabili e compostabili, così da favorire l’adozione di comportamenti più responsabili.